



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Vademecum per la fusione di Comuni 2015



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale autonomie locali
e coordinamento delle riforme

Servizio elettorale

Direttore Annamaria Pecile

via Sabbadini, 31 - 33100 Udine

sito internet: <http://autonomielocali.regione.fvg.it>

Pubblicazione a cura di Daniela Russo

Elaborazione grafica di Anna Maria Cum

Foto di copertina da: dreamstime.com

Sommario

Presentazione.....	4
La fusione di comuni: definizione e quadro normativo	5
Definizione e contesto	5
Il quadro normativo regionale	5
Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia nei processi di fusione	6
Un po' di storia: le fusioni realizzate	6
L'iniziativa per la fusione di comuni e l'iter previsto	7
Presupposti e requisiti per l'avvio del procedimento	7
Chi può avviare il processo di fusione tra comuni	7
Iter avviato dagli elettori dei comuni interessati.....	8
Iter avviato dai consigli comunali interessati.....	11
Iter avviato dai titolari dell'iniziativa legislativa	13
Il Programma annuale delle fusioni di Comuni.....	15
Che cos'è.....	15
Contenuto	15
Iter	15
Il referendum consultivo	16
Indizione del referendum	16
Svolgimento del referendum	16
Esito del referendum e adempimenti successivi.....	16
La legge-provvedimento che istituisce il nuovo Comune	18
Forma e contenuto.....	18
Norme elettorali transitorie di favore	19
Altre disposizioni della legge-provvedimento	19
Incentivi finanziari – Deroga al patto di stabilità – Altre norme di favore.....	20
Finanziamenti per incentivare il percorso di fusione.....	20
Finanziamento per oneri di primo impianto	20
Finanziamenti ordinari e di settore	20
Deroga al patto di stabilità e all'obbligo di contenimento della spesa di personale – Esonero dai limiti assunzionali	21
Proroga degli organi comunali in scadenza	21
Possibilità di istituire Municipi	21

Tutela all'interno dell'UTI – Voto nell'Assemblea UTI post-fusione – Esercizio delle funzioni mediante convenzione.....	21
Norme elettorali transitorie di favore	22
Sintesi dei principali adempimenti del nuovo Comune nato dalla fusione	23
Adempimenti preliminari alla nascita del nuovo Comune.....	23
Adempimenti successivi alla nascita del nuovo Comune	24
Appendice normativa	26
F.A.Q. – Domande frequenti	67

Presentazione

Negli ultimi anni il tema della fusione dei comuni è progressivamente riaffiorato nel discorso pubblico, anche a livello regionale, in quanto l'istituto della fusione è concepito come uno strumento per consentire ai comuni (ed, in particolare, a quelli di minore dimensione demografica) una più funzionale gestione delle risorse pubbliche ed una reale efficacia delle prestazioni erogate a vantaggio delle proprie comunità.

In tale contesto, il legislatore regionale ha recentemente introdotto degli strumenti finalizzati a facilitare i percorsi di fusione. In particolare, è stata modificata la legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 in materia di richiesta, indizione e svolgimento del referendum abrogativo, propositivo e consultivo e iniziativa popolare delle leggi regionali, consentendo anche ai cittadini di promuovere l'iniziativa per la fusione dei comuni, senza dover necessariamente ricorrere allo strumento della proposta di legge popolare, che richiede la firma di 15.000 elettori.

Inoltre, nell'ambito della riforma del sistema Regione-Autonomie locali, è stato introdotto il [Programma annuale delle fusioni di Comuni](#), un nuovo strumento attraverso il quale la Giunta regionale potrà assumere l'iniziativa per avviare la fusione dei Comuni che, soprattutto a causa della dimensione demografica e dell'assetto organizzativo e finanziario, rivelano problemi nella gestione e nell'offerta dei servizi.

Altre disposizioni legislative regionali prevedono diversi vantaggi, non solo di natura finanziaria, per i nuovi comuni nascenti da fusione.

Questo Vademecum illustra i passaggi procedurali necessari per arrivare alla fusione dei comuni ed i vantaggi da questa derivanti; fornisce inoltre risposta alle domande che gli amministratori ed i cittadini si pongono sul tema.

Per qualsiasi altro dubbio o chiarimento è possibile anche consultare la pagina "fusioni di Comuni" del Portale delle autonomie locali all'indirizzo:

<http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/open cms/AALL/> o rivolgersi al Servizio elettorale della Regione ai contatti presenti allo stesso indirizzo.

La fusione di comuni: definizione e quadro normativo

Definizione e contesto

Le fusioni di Comuni consistono nell'**accorpamento di più enti in un unico nuovo Comune** di maggiori dimensioni. Con la fusione dunque si ha l'istituzione di un nuovo Comune quale risultato della soppressione di più Comuni preesistenti. Spesso la fusione rappresenta lo sviluppo di precedenti processi di collaborazione istituzionale (associazioni intercomunali, Unioni).

La possibilità di istituire un nuovo Comune attraverso la soppressione o l'accorpamento di comuni preesistenti è prevista dalla **Costituzione**, che all'**articolo 133** prevede che *"La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni"*.


Pertanto, è la stessa Carta costituzionale a demandare alle Regioni la competenza in materia di modificazioni delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, compresa quindi l'istituzione di nuovi comuni mediante fusione di più comuni contigui.

Anche lo **Statuto di autonomia** all'articolo 7 stabilisce che la Regione provveda con legge all'istituzione di nuovi comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

I due fondamentali requisiti richiesti dalla norma costituzionale e dal nostro Statuto per la modifica delle circoscrizioni territoriali comunali e pertanto anche per l'istituzione di un nuovo Comune mediante la fusione di comuni preesistenti riguardano quindi:

- lo strumento, che deve essere necessariamente una **legge regionale**; ciò significa che le fusioni di comuni non possono essere disposte con un atto amministrativo, ad esempio una deliberazione della Giunta regionale;

- l'**obbligo di sentire le popolazioni interessate**: per ogni proposta di fusione, è necessario acquisire il parere delle popolazioni coinvolte.



Il quadro normativo regionale

Nella Regione Friuli Venezia Giulia, le fonti che regolano i processi di fusione tra comuni, oltre allo **Statuto di autonomia**, sono le seguenti:

- **legge regionale 7 marzo 2003, n. 5**, che regola i procedimenti di modifica delle circoscrizioni comunali, compresi quindi i procedimenti per la fusione di due o più comuni contigui;
- **legge regionale 27 luglio 2007, n. 18**, che disciplina le operazioni relative al referendum consultivo;
- **legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1** che garantisce la possibilità per il nuovo Comune nato da fusione di prevedere nello statuto l'istituzione di municipi, disciplinandone anche l'organizzazione e le funzioni;
- **legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26**, che, nell'ambito del riordino del sistema Regione-Autonomie locali, prevede che la Regione adotti annualmente il "**Programma annuale delle fusioni di Comuni**", uno strumento di natura programmatica attraverso il quale l'organo esecutivo regionale si fa promotore della fusione di

quei comuni che, in ragione della loro dimensione territoriale, rivelano problematicità nella gestione efficace ed efficiente dei servizi loro attribuiti;

- [legge regionale 17 luglio 2015, n. 18](#), che contiene alcune disposizioni, non esclusivamente di carattere finanziario, volte ad incentivare le fusioni di comuni.

Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia nei processi di fusione

Come abbiamo visto sopra, la competenza in materia di modifica delle circoscrizioni comunali è attribuita alle Regioni.

In particolare, la Regione Friuli Venezia Giulia esercita le seguenti funzioni:

- [adotta le norme in materia](#), disciplinando ogni aspetto del procedimento; dall'iniziativa fino alla legge che istituisce il nuovo Comune;
- [sovrintende ai procedimenti di fusione](#): verifica i requisiti di ammissibilità dell'iniziativa, indice e organizza la consultazione referendaria, predispone e adotta la legge provvedimento che dispone la fusione;
- [incentiva i procedimenti di fusione](#): gli incentivi sono sia di carattere economico che extra-economico, come, ad esempio, l'esonero dall'applicazione della disciplina regionale in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale nonché dai vincoli e limitazioni alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato. Per l'analisi dettagliata degli incentivi regionali alle fusioni di comuni si veda il capitolo dedicato ai vantaggi derivanti dalla fusione;
- elabora annualmente il [Programma annuale delle fusioni di Comuni](#), attraverso il quale la Regione pianifica i processi aggregativi con l'obiettivo di raggiungere nel lungo periodo un dimensionamento ottimale dei comuni della Regione.



Un po' di storia: le fusioni realizzate

Ad oggi sono 3 in Regione i nuovi Comuni nati dalla fusione di 6 comuni preesistenti: [Campolongo Tapogliano](#), nato il 1° gennaio 2009 dalla fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, [Rivignano Teor](#), nato il 1° gennaio 2014 dalla fusione dei Comuni di Rivignano e Teor e [Valvasone Arzene](#), nato il 1° gennaio 2015 dalla fusione di Arzene e Valvasone.

L'iniziativa per la fusione è stata presentata, in tutti i casi, dai consigli comunali dei comuni interessati alla fusione. Nei referendum consultivi la popolazione si è espressa in larga maggioranza a favore della fusione. In particolare, nei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, il SÍ alla fusione ha prevalso con l'85,47% dei voti; a Rivignano e Teor l'87,03% dei votanti si è dichiarato favorevole alla fusione dei due Comuni. Infine, ad Arzene e Valvasone ha votato a favore della fusione l'86,8% degli aventi diritto al voto.

L'iniziativa per la fusione di comuni e l'iter previsto

Presupposti e requisiti per l'avvio del procedimento

La legge regionale 5/2003, che regola il procedimento di istituzione di nuovi comuni mediante fusione, fissa in primo luogo alcuni presupposti per l'avvio dell'iter:

- le fusioni possono riguardare esclusivamente **territori contigui** di comuni;
- le fusioni proposte devono rispondere ad **esigenze di organizzazione e gestione dei servizi** e delle funzioni amministrative e devono individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.

I progetti di fusione devono inoltre essere accompagnati dalle seguenti indicazioni fondamentali:

- la **denominazione** del nuovo Comune;
- la **planimetria** del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione;
- la **sede del capoluogo** del nuovo Comune derivante dalla fusione.

Chi può avviare il processo di fusione tra comuni

L'avvio del procedimento per la fusione tra due o più comuni può provenire da diversi soggetti ed, in particolare:

- da almeno il **15% degli elettori di ciascuno dei comuni interessati**, esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe dei residenti all'estero;
- dai **consigli comunali** che rappresentano le popolazioni interessate.

In questo caso, gli elettori o i consigli comunali presentano un semplice atto di iniziativa che deve contenere le indicazioni fondamentali sopra riportate.


In alternativa, il procedimento può essere avviato:

- dai **titolari dell'iniziativa legislativa**, ovvero dalla **Giunta regionale**, da ciascun membro del Consiglio regionale e da un numero di elettori non inferiore a 15.000. In particolare, dopo l'adozione del **Programma annuale delle fusioni di Comuni**, la Giunta regionale assume l'iniziativa legislativa su ogni singolo progetto di fusione contenuto nello stesso Programma.


In tutti i casi di impulso da parte dei soggetti titolari dell'iniziativa legislativa, il procedimento prende avvio con la presentazione presso il Consiglio regionale di un **progetto di legge** redatto in articoli che dispone la fusione dei comuni.

Sia che l'iniziativa avvenga mediante un semplice atto da parte degli elettori dei comuni o dei consigli comunali, sia che avvenga mediante la presentazione di una proposta di legge, è necessario che sul progetto di fusione vengano sentite le popolazioni dei comuni interessati.

Di seguito vediamo in dettaglio i passaggi fondamentali a seconda del soggetto che promuove l'iniziativa.



Iter avviato dagli elettori dei comuni interessati



L'iniziativa per la creazione di un nuovo Comune può provenire direttamente dai cittadini dei comuni interessati.

In questo caso, l'iniziativa deve, in un primo momento, essere presentata, per ciascuno dei comuni interessati, da un certo numero di cittadini che si fanno "promotori" dell'istanza presso gli uffici dell'Amministrazione regionale.

I promotori:

- devono essere iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati alla fusione;
- variano a seconda del numero di abitanti di ciascun comune interessato. Il loro numero non può comunque essere inferiore a:

NUMERO PROMOTORI	POPOLAZIONE DEL COMUNE
20	fino a 1.000 abitanti
30	fino a 5.000 abitanti
50	da 5.001 a 10.000 abitanti
70	da 10.001 a 30.000 abitanti
100	superiore a 30.000 abitanti

La richiesta dei promotori è presentata agli uffici regionali e segnatamente al Servizio elettorale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, su moduli predisposti dallo stesso Servizio e disponibili sul Portale delle autonomie locali, all'indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/open/cms/AALL/fusioni-comuni/>.

All'istanza devono essere allegati i certificati elettorali - anche collettivi - dei promotori di ciascun comune interessato. Inoltre, devono essere indicati i nominativi dei promotori incaricati di seguire l'istanza presso gli uffici regionali.

Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dei promotori, gli uffici regionali verificano il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

Se questa prima verifica ottiene un esito positivo, i promotori possono iniziare a raccogliere le firme degli elettori di ciascun comune interessato alla fusione.

La raccolta delle firme degli elettori deve avvenire su moduli vidimati dal Servizio elettorale della Regione entro 48 ore dalla loro presentazione da parte dei promotori. La raccolta delle firme non può avvenire su moduli vidimati da oltre cinque mesi. Ciò significa che i promotori hanno a disposizione questo periodo di tempo per concludere le operazioni di raccolta ed autenticazione delle firme a sostegno della loro iniziativa.

Le firme dei promotori e dei sottoscrittori devono essere autenticate; i soggetti competenti ad effettuare le autenticazioni sono quelli previsti dalla normativa elettorale.

Per ogni modulo contenente le firme vanno allegati i certificati elettorali - anche collettivi - dei sottoscrittori di quel modulo.

Per quanto attiene il numero delle firme da raccogliere, lo stesso è stato fissato dalla legge in almeno il 15% degli elettori di ciascun comune interessato alla fusione. Dal calcolo della percentuale vanno esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero. Il numero di tali elettori è quello risultante dall'ultima revisione delle liste elettorali effettuata dall'ufficio elettorale comunale.

Conclusa la raccolta delle firme presso i comuni, i moduli vidimati contenenti le firme sono presentati al Servizio elettorale, che nel termine di 60 giorni dal loro ricevimento, compie le operazioni di computo e controllo delle firme.

Contemporaneamente, entro 5 giorni dalla ricezione dei moduli contenenti le firme, il medesimo Servizio elettorale richiede ai consigli comunali interessati l'espressione del parere sull'iniziativa della fusione proveniente dai cittadini.

Il parere deve pervenire agli uffici regionali entro 50 giorni dal ricevimento della richiesta; se ciò non avviene, si prescinde dal parere.

Una volta concluse positivamente le operazioni di verifica dell'ammissibilità dell'iniziativa, il

Presidente della Regione trasmette gli atti al Presidente del Consiglio regionale. A questo punto, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale propone all'Assemblea l'adozione della deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum consultivo e il territorio dove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione. Nel caso di fusione di comuni, è la stessa legge a prevedere che debbano partecipare al referendum gli elettori di tutti i comuni coinvolti nella fusione.

La deliberazione del Consiglio regionale è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui la proposta di fusione coinvolga comuni che rientrano nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena, il Consiglio regionale, prima di deliberare, deve acquisire il parere del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, che si esprime entro 60 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.


Il referendum consultivo è indetto dal Presidente della Regione con proprio decreto in seguito alla trasmissione della deliberazione del Consiglio regionale e può tenersi in una domenica qualsiasi dell'anno.

Dopo lo svolgimento del referendum ed entro 60 giorni, se l'esito dello stesso è stato favorevole, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge sull'istituzione del nuovo Comune mediante fusione.

L'iter si conclude con l'approvazione della legge-provvedimento che istituisce – a partire da una determinata data – il nuovo Comune nato dalla fusione. L'esito negativo del referendum non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa da parte della Giunta regionale.



Iter avviato dai consigli comunali interessati



L'iniziativa per la fusione di due o più comuni può anche provenire dai consigli comunali che rappresentano le popolazioni interessate.

È stata questa la modalità utilizzata per addivenire alle tre fusioni di comuni che si sono fino ad ora concluse in Regione.

In questo caso, i [consigli comunali](#) interessati alla fusione devono [deliberare la richiesta di indizione del referendum](#) consultivo per l'istituzione del nuovo Comune tramite fusione. Non sono richieste maggioranze qualificate per l'adozione di queste delibere.

Le delibere consiliari sono poi trasmesse agli [uffici dell'Amministrazione regionale](#) e segnatamente al Servizio elettorale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, il quale [verifica i contenuti della richiesta entro 30 giorni](#).

Concluso l'esame istruttorio da parte degli uffici regionali, il [Presidente della Regione trasmette gli atti al Presidente del Consiglio regionale](#). A questo punto, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale propone all'Assemblea l'adozione della [deliberazione](#) indicante il [quesito da sottoporre a referendum consultivo e il territorio](#) dove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

La deliberazione del Consiglio regionale è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui la proposta di fusione coinvolga comuni che rientrano nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena, il Consiglio regionale, prima di deliberare, deve acquisire il [parere del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena](#), che si esprime entro 60 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.


[Il referendum consultivo è indetto dal Presidente della Regione](#) con proprio decreto in seguito alla trasmissione della deliberazione del Consiglio regionale e può tenersi in una domenica qualsiasi dell'anno.

Dopo lo [svolgimento del referendum](#), ed entro 60 giorni, se l'esito dello stesso è stato favorevole, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un [disegno di legge sull'istituzione del nuovo Comune](#) mediante

fusione. Anche in questo caso, l'iter si conclude con [l'approvazione della legge-provvedimento che istituisce](#) - a partire da una determinata data - [il nuovo Comune](#) nato dalla fusione. L'esito negativo del referendum non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa da parte della Giunta regionale.



Iter avviato dai titolari dell'iniziativa
legislativa



Come abbiamo visto, l'iniziativa per richiedere la fusione di due o più comuni contigui può essere esercitata dai titolari dell'iniziativa legislativa, ovvero dalla Giunta regionale, da ciascun consigliere regionale o da un numero di elettori non inferiore a 15.000 mediante la presentazione in Consiglio regionale di un [progetto di legge redatto in articoli](#).

Entro 5 giorni dalla presentazione del progetto di legge, gli uffici del Consiglio regionale chiedono ai [consigli comunali interessati l'espressione del parere sull'iniziativa](#). Il parere deve pervenire agli uffici del Consiglio regionale entro 50 giorni dal ricevimento della richiesta; se ciò non avviene, si prescinde dal parere.

Parallelamente, entro 60 giorni dalla presentazione dell'iniziativa, [l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale esamina](#) il progetto di legge, solo ai fini dello svolgimento del referendum consultivo, e ne riferisce all'Assemblea. In sostanza, quindi, il procedimento legislativo si interrompe per poter dar corso alla consultazione popolare.

Pertanto, se l'Ufficio di presidenza ritiene ammissibile la consultazione referendaria, propone al Consiglio regionale l'adozione della [deliberazione](#) indicante il [quesito da sottoporre a referendum consultivo e il territorio](#) dove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione. Anche in questo caso, la deliberazione del Consiglio regionale è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e, se la proposta di fusione coinvolge comuni che rientrano nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena, il Consiglio regionale, prima di deliberare, deve acquisire il [parere del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena](#), che si

esprime entro 60 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

[Il referendum consultivo è indetto dal Presidente della Regione](#) con proprio decreto in seguito alla trasmissione della deliberazione del Consiglio regionale e può tenersi in una domenica qualsiasi dell'anno.

Dopo lo svolgimento del referendum, il Presidente del Consiglio regionale [assegna alla competente Commissione consiliare permanente](#) il progetto di legge presentato. Il progetto di legge già presentato sarà [abbinato](#) ed esaminato insieme al [disegno di legge che la Giunta è tenuta a presentare](#) entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, se questo ha avuto esito positivo.

L'iter si conclude con [l'approvazione della legge-provvedimento che istituisce](#) – a partire da una determinata data – [il nuovo Comune](#) nato dalla fusione.



Il Programma annuale delle fusioni di Comuni

Che cos'è

Il Programma annuale delle fusioni è lo strumento disciplinato dall'articolo 8 della legge regionale 26/2014 ed approvato con cadenza annuale, attraverso il quale la Giunta regionale si fa essa stessa promotrice dei processi di fusione di comuni.

Contenuto

Il Programma è redatto e approvato annualmente e contiene i [singoli progetti di fusione](#) di comuni contigui che l'organo esecutivo regionale intende avviare. Ciascun progetto è corredato da una [relazione](#) che illustra l'esistenza dei presupposti che l'articolo 17 della legge regionale 5/2003 pone a fondamento dell'istituzione di nuovi comuni e che sono stati illustrati precedentemente.

Il Programma annuale delle fusioni contiene anche i [criteri di valutazione ai fini dell'assegnazione dell'incentivo](#) straordinario, ad incremento del contributo ordinario, previsto dall'articolo 8 della legge regionale 26/2014 (si veda il capitolo dedicato agli incentivi finanziari per le fusioni).

Iter

L'iter del Programma annuale delle fusioni può essere così riassunto:

- la [Giunta regionale approva la proposta di Programma](#) annuale presentata dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;
- sui singoli progetti di fusione elaborati nella proposta di Programma annuale viene richiesto il [parere dei consigli comunali interessati](#);
- in questa fase, i comuni interessati possono attivare le [forme di consultazione della popolazione](#) previste dai loro statuti, il cui

esito è unito al parere sul progetto di fusione. I pareri dei consigli comunali sono trasmessi entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, ridotti a 60 giorni per il 2015;

- entro i successivi 30 giorni, il Programma annuale viene [approvato in via definitiva](#) dalla Giunta regionale;
- successivamente, la Giunta regionale assume l'[iniziativa legislativa per la fusione](#) su ogni progetto inserito nel Programma. In altre parole, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge per ciascun progetto di fusione.

Il procedimento prosegue quindi secondo la disciplina prevista dalla legge regionale 5/2003, come già illustrato nello schema precedente (si veda il paragrafo relativo all'iter avviato dai titolari dell'iniziativa legislativa).



Il referendum consultivo

Indizione del referendum

Come abbiamo visto, una tappa obbligata del cammino verso la fusione dei comuni è costituita dalla consultazione delle popolazioni interessate attraverso un referendum consultivo.

Il referendum consultivo è **deliberato dal Consiglio regionale**, che approva il relativo quesito e indica il **territorio dove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione**. Nel caso di fusione di comuni, la legge prevede che partecipano alla consultazione referendaria gli elettori residenti nei comuni interessati alla fusione. La deliberazione consiliare è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed è immediatamente trasmessa al Presidente della Regione.

Successivamente, il **Presidente della Regione** con proprio decreto, **indica** il referendum.

Il quesito a cui le popolazioni interessate devono rispondere SÌ o NO è di regola così formulato: <<Volete che sia istituito il nuovo Comune denominato “...” mediante la fusione dei Comuni di “...” e “...”, con capoluogo in “...”?>>

In sostanza, quindi, gli elettori si pronunciano anche sulla denominazione del nuovo Comune e sulla localizzazione del capoluogo.

Svolgimento del referendum

Il referendum consultivo può avere luogo in una qualsiasi domenica dell'anno. La **votazione** si svolge **dalle ore 8.00 alle ore 20.00**.

Le operazioni di **proclamazione del risultato del referendum** consultivo vengono compiute dai presidenti di tutte le sezioni dei comuni coinvolti nella consultazione a conclusione delle operazioni di votazione e scrutinio; nella proclamazione dell'esito, deve essere data autonoma evidenza del risultato in ciascun comune nel quale si è votato.

In occasione dei referendum consultivi, gli **uffici elettorali di sezione** sono composti da un presidente, tre scrutatori ed un segretario e percepiscono i compensi previsti dalla normativa statale in occasione delle elezioni europee.



I **costi** per lo svolgimento del referendum consultivo **sono a carico dell'Amministrazione regionale**, che liquida alle amministrazioni comunali interessate:

- un'**assegnazione forfetaria posticipata**, a copertura di tutte le spese sostenute dai comuni, comprese le spese relative al pagamento delle ore di lavoro straordinario del personale comunale impegnato nelle incombenze referendarie, all'eventuale acquisto di materiali, ecc.;
- il **rimborso** degli oneri anticipati dai comuni per i compensi dei **componenti degli uffici** di sezione e dell'adunanza dei presidenti.

Esito del referendum e adempimenti successivi

Per la validità del referendum consultivo **non è richiesto alcun quorum di partecipazione**. Pertanto, il referendum è valido indipendentemente dal numero di elettori che si recano ai seggi per esprimere il loro voto.

La legge prevede che il quesito del referendum è approvato **quando la risposta affermativa (il SÌ alla fusione) raggiunge la maggioranza dei voti validi espressi**. Pertanto, per valutare l'esito del referendum, gli elettori dei comuni che intendono fondersi vengono considerati complessivamente.

Tuttavia, nel caso in cui il consiglio comunale di uno dei comuni coinvolti nella fusione abbia espresso **parere contrario alla fusione**, per l'approvazione del quesito occorre anche che **in quel comune la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validi espressi**.

In caso di **esito positivo** del referendum nei termini sopra descritti, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, la **Giunta regionale** presenta al Consiglio regionale il **disegno di legge** concernente l'istituzione del nuovo Comune.

La legge prevede che l'esito negativo del referendum non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa della Giunta regionale e degli altri soggetti legittimati.

Ciò significa che l'iniziativa legislativa della Giunta regionale e degli altri soggetti legittimati potrebbe essere portata avanti **anche in caso di esito negativo** del referendum. La decisione passerà quindi in questo caso al Consiglio regionale, che deciderà se approvare o meno la proposta di legge che dispone la fusione dei comuni.

In sostanza, il referendum ha natura meramente consultiva; l'esito dello stesso non vincola giuridicamente il legislatore regionale ma lo indirizza nella scelta politica che lo stesso dovrà assumere approvando o meno la legge che dispone la fusione dei comuni.



La legge-provvedimento che istituisce il nuovo Comune

Forma e contenuto

La nascita del nuovo Comune nato dalla fusione viene sancita con l'approvazione da parte del Consiglio regionale di una legge che ha le caratteristiche della legge-provvedimento, in quanto priva di contenuto normativo in senso proprio. La legge che istituisce il nuovo Comune, infatti, non contiene norme generali ed astratte, bensì specifiche e puntuali, con l'obiettivo di regolare la nascita del nuovo Comune.

In genere, la nascita del **nuovo Comune** viene fatta decorrere **dal 1° gennaio**; questa decorrenza consente infatti di semplificare l'adozione degli atti programmatici di natura economico-finanziaria e organizzare le prime elezioni degli organi del nuovo Comune in coincidenza con la prima finestra elettorale utile (15 aprile – 15 giugno).



Vediamo quindi il **contenuto minimo obbligatorio** della legge che istituisce il nuovo Comune:

- in primo luogo, la legge deve regolare i **rapporti giuridici, patrimoniali e finanziari** relativi alla successione tra i comuni preesistenti ed il nuovo Comune. La legge prevede quindi che il nuovo Comune subentri nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi in essere nei comuni che si fondono,

nonché nei procedimenti amministrativi eventualmente in corso;

- inoltre, devono essere regolati i **rapporti riguardanti il personale**. Anche in questo caso, il personale dei comuni preesistenti viene trasferito al Comune di nuova istituzione;
- nella legge-provvedimento viene anche indicato il **termine per lo svolgimento delle elezioni** degli organi del nuovo Comune. Se la nascita del Comune coincide con il 1° gennaio, le elezioni si terranno nel turno elettorale della primavera dell'anno di istituzione del nuovo Comune. Poiché la nascita del nuovo Comune determina la cessazione dalla carica degli organi elettivi dei comuni preesistenti, di regola la legge-provvedimento prevede che fino all'elezione degli organi del nuovo Comune, questo sarà retto da un **commissario, eventualmente coadiuvato da un vicecommissario**;
- infine, nella legge istitutiva del nuovo Comune, deve essere prevista un'**assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto**. Si tratta di un contributo straordinario di entità variabile che la Regione assegna al fine di assicurare la funzionalità operativa e finanziaria del nuovo Ente locale, nonché di garantire l'omogeneizzazione delle infrastrutture sul territorio.

Norme elettorali transitorie di favore

Oltre ai contenuti obbligatori che abbiamo visto, la legge istitutiva del nuovo Comune può contenere altre rilevanti disposizioni finalizzate a salvaguardare le comunità di origine.

In particolare, su richiesta dei comuni interessati, la legge-provvedimento può prevedere delle [norme elettorali transitorie](#) finalizzate:

- ad assicurare la [rappresentanza delle comunità di origine in seno al consiglio comunale](#) del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione del consiglio diversa rispetto a quella determinata dalla legge;
- ad assicurare la [rappresentanza delle comunità di origine in seno alla giunta comunale](#) del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione della giunta diversa rispetto a quella determinata dalla legge.

Queste deroghe alla composizione degli organi comunali sono alternative e possono essere disposte per non oltre i primi due turni elettorali o i primi due mandati elettorali successivi all'istituzione del nuovo Comune.

Altre disposizioni della legge-provvedimento

La legge-provvedimento individua la data entro la quale il nuovo Comune deve approvare lo [statuto](#) del nuovo Ente e stabilisce le norme applicabili nel periodo transitorio. A tal fine, la legge-provvedimento può prevedere un percorso nel quale, prima della nascita del nuovo Comune, i [consigli comunali dei comuni soggetti alla fusione determinano, con deliberazioni conformi, lo statuto, i regolamenti,](#)

[gli atti generali e le altre disposizioni da applicare nel nuovo Ente](#), fino all'approvazione di questi atti normativi da parte degli organi del nuovo Comune.

Inoltre, nella legge-provvedimento viene concessa ampia facoltà ai sindaci dei comuni che si fonderanno di emanare [i provvedimenti necessari per consentire la piena operatività del nuovo Comune](#) e di adottare attraverso i propri organi e uffici, sia congiuntamente, sia ciascuno singolarmente, su mandato dell'altra amministrazione, tutte le iniziative idonee a perseguire tale finalità.



Incentivi finanziari – Deroga al patto di stabilità – Altre norme di favore

Finanziamenti per incentivare il percorso di fusione

Nella fase precedente allo svolgimento del referendum consultivo i comuni interessati possono usufruire del **fondo annuale** che promuove e sostiene i percorsi di fusione. Il fondo finanzia, in questo primo stadio, le attività di elaborazione di **studi di fattibilità**, comunicazione e promozione del referendum consultivo.

Per il 2015, i comuni interessati al percorso di fusione presentano domanda alla Regione, per il tramite del comune più popoloso e trasmettono le deliberazioni dei consigli comunali di richiesta di indizione del referendum, **entro il 30 settembre**.

L'assegnazione delle risorse è concessa ed erogata entro il 31 ottobre 2015.

Una volta realizzato il referendum, ed in caso di esito positivo, gli interventi infrastrutturali individuati nello studio di fattibilità come essenziali e urgenti per il funzionale avvio del nuovo Ente locale sono valutati ai fini dell'**Intesa per lo sviluppo regionale e locale**. Quest'ultima è lo strumento attraverso il quale il Presidente della Regione ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali concertano le politiche territoriali con riferimento al sistema integrato Regione-Autonomie locali. Nell'Intesa per lo sviluppo vengono definite, tra le altre, le politiche realizzabili di sviluppo del territorio e le priorità di intervento. Successivamente, con la legge regionale finanziaria vengono individuati i criteri di assegnazione delle risorse coerenti con i **contenuti e le priorità** definite nell'Intesa per lo sviluppo.

Finanziamento per oneri di primo impianto

Come già illustrato, la legge-provvedimento istitutiva del nuovo Comune prevede un'**assegnazione speciale per gli oneri di primo**

impianto. Tale assegnazione è concessa d'ufficio. Trattandosi di un'assegnazione di natura speciale, l'ammontare di questo finanziamento è determinato di volta in volta sulla base delle concrete esigenze degli enti coinvolti nel processo di fusione e delle disponibilità finanziarie regionali; di regola, non è soggetta a rendicontazione.



Finanziamenti ordinari e di settore

L'articolo 8 della legge regionale 26/2014 prevede che ai comuni risultanti da fusione vengono assegnati dei fondi specifici (derivanti dal **fondo per i comuni risultanti da fusione**) che vanno ad incrementare il trasferimento ordinario concesso ai comuni stessi nei primi cinque anni dalla fusione. Si tratta, anche in questo caso, di finanziamenti erogati d'ufficio e senza vincolo di destinazione né rendicontazione.

L'assegnazione concessa per sostenere il riassetto conseguente alla fusione è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l'ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel Programma delle fusioni:

- tra **100.000 euro e 300.000 euro** per il comune risultante da fusione con popolazione **fino a 5.000 abitanti**;
- tra **300.000 euro e 400.000 euro** per il comune risultante da fusione con

popolazione compresa [tra 5.001 e 15.000 abitanti](#);

- tra [400.000 euro e 500.000 euro](#) per il Comune risultante da fusione con popolazione [superiore a 15.000 abitanti](#).

L'importo è erogato per intero nei primi tre anni; nei successivi due anni l'assegnazione è ridotta del 50 per cento.

[Deroga al patto di stabilità e all'obbligo di contenimento della spesa di personale – Esonero dai limiti assunzionali](#)

La legge regionale 18/2015 prevede che per i Comuni istituiti a seguito di fusione trovano applicazione le norme statali in materia di esclusione dall'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Tali norme attualmente prevedono che questi comuni sono tenuti al raggiungimento degli [obiettivi di finanza pubblica](#) e ad assicurare il contenimento della spesa di personale solo a decorrere [dal quinto anno successivo](#) a quello della fusione.

Inoltre, i Comuni istituiti a seguito di fusione sono [esonerati](#), nei primi cinque anni dalla fusione e a determinate condizioni (rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30% e rispetto dei limiti di spesa complessivi), [dagli specifici vincoli e limitazioni alle facoltà assunzionali](#) previsti dalla normativa statale.

Infine, i Comuni coinvolti nel processo di fusione sono normalmente autorizzati, con la legge-provvedimento istitutiva del nuovo Ente, a [sostenere i maggiori oneri](#) derivanti dal lavoro straordinario dei propri dipendenti per l'espletamento delle attività connesse alla fusione, [in deroga](#) alle norme vigenti di contenimento delle spese per il personale.

[Proroga degli organi comunali in scadenza](#)

È prevista, inoltre, la [proroga degli organi comunali](#) in scadenza qualora, alla data del 24 febbraio dell'anno di scadenza del mandato, il Consiglio regionale abbia deliberato il referendum consultivo per la fusione del Comune.

In questo caso, il [referendum](#) consultivo deve aver luogo [entro il 31 luglio](#) dello stesso anno; in caso di esito positivo, gli organi del comune rimangono in carica fino al 31 dicembre e il nuovo Comune nasce a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Se invece non si giunge alla fusione, gli organi del comune vengono rinnovati in una [domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre](#) dell'anno di scadenza del mandato.

[Possibilità di istituire Municipi](#)

La legge regionale che dispone la fusione di comuni prevede che alle comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi. In particolare, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di Municipi, disciplinandone anche l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere organi eletti a suffragio universale diretto. Ad esempio, può essere prevista la figura del Prosindaco, coadiuvato da due consultori, che svolgono funzioni consultive/deliberative su questioni attinenti le comunità e i territori di origine. Si sottolinea che tale possibilità è rimessa all'autonomia statutaria del nuovo Comune.



[Tutela all'interno dell'UTI – Voto nell'Assemblea UTI post-fusione – Esercizio delle funzioni mediante convenzione](#)

L'articolo 13, comma 5, della legge regionale 26/2014 garantisce al Sindaco del Comune risultante da fusione, per i primi 10 anni dalla costituzione del nuovo Ente, la possibilità di esprimere in sede di Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale un numero di voti pari alla somma dei voti che i comuni avrebbero avuto singolarmente, se la previsione risulti più favorevole per il nuovo Comune. Sono fatte salve diverse previsioni statutarie.

Inoltre, i comuni che entro il 31 ottobre 2015 abbiano deliberato l'iniziativa per la fusione possono esercitare le funzioni elencate nell'articolo 27 della legge regionale 26/2014 (funzioni comunali gestite avvalendosi dell'unione) in forma associata, mediante la stipula di convenzioni, fino al 31 dicembre 2017.

Norme elettorali transitorie di favore

Infine, ricordiamo che nella legge che istituisce il nuovo Comune nato dalla fusione, è possibile prevedere una composizione del consiglio comunale o, in alternativa, della giunta, diversa da quella prevista in via generale dalla legge. Questa possibilità è limitata ai primi due turni elettorali (complessivamente 10 anni) ed ha la finalità di assicurare la rappresentanza delle comunità di origine negli organi del nuovo Ente.

Sintesi dei principali adempimenti del nuovo Comune nato dalla fusione

Adempimenti preliminari alla nascita del nuovo Comune

L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di due o più comuni contigui comporta l'avvio di una serie di adempimenti necessari a rendere operativo il nuovo Comune. Si tratta di adempimenti pratici e burocratici, tra i quali si evidenziano quelli più importanti.

Occorre distinguere tra gli adempimenti che devono essere posti in essere subito dopo l'entrata in vigore della legge-provvedimento che istituisce il nuovo Comune, per consentire l'operatività del nuovo Ente a partire dal 1° gennaio ed altri, invece, che sono successivi alla sua nascita.

- **Attribuzione nuovo codice ISTAT** – La Regione, subito dopo l'entrata in vigore della legge che istituisce il nuovo Comune nato dalla fusione, provvede a comunicare un tanto all'ISTAT per avviare il procedimento di attribuzione del nuovo codice statistico. L'ISTAT attribuisce il codice amministrativo al nuovo Comune e lo comunica ufficialmente ai comuni coinvolti nonché agli enti pubblici interessati, unitamente alla popolazione legale residente del nuovo Comune, la quale corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.
- **Adempimenti fiscali:** acquisizione nuovo **codice amministrativo o catastale** (anagrafe tributaria persone fisiche e non fisiche) – La Regione deve comunicare l'istituzione del nuovo Comune anche all'Agenzia delle Entrate perché venga attribuito al più presto al nuovo Comune il codice amministrativo o catastale, utile per gli adempimenti tributari dei contribuenti. L'attribuzione e l'aggiornamento del nuovo

codice avvengono automaticamente ed i cittadini e le imprese non devono fare nulla.



- **Nuova toponomastica ed aggiornamento documenti dei cittadini ed imprese** (carta d'identità, patente di guida) – La nascita del Comune può richiedere un aggiornamento della toponomastica, ovvero la ridenominazione delle strade che risultano avere lo stesso nome dopo la fusione. Questa operazione non è necessaria se al nome della strada viene aggiunta la denominazione del comune preesistente come località. Dopo questa operazione, per l'aggiornamento dei documenti dei cittadini e delle imprese, il Comune invierà una semplice comunicazione ai cittadini e alle imprese stesse. Infatti, non è necessario procedere ad una variazione dell'indirizzo né per la patente di guida né per la carta di identità. Si tenga presente che, in ogni caso, **dalla data di istituzione del nuovo Comune e fino alla scadenza naturale, resta valida - nei documenti dei cittadini e delle imprese - l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.**
- **Approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto** – Il nuovo Comune nato dalla fusione deve approvare il bilancio di previsione **entro il termine di legge** qualora tra l'istituzione e la scadenza prevista dalla normativa regionale decorrano **almeno 90 giorni**; in caso contrario, lo approverà entro

90 giorni dall'istituzione. Allo stesso modo, il nuovo Comune deve approvare il rendiconto di bilancio dei comuni estinti **entro il termine di legge**, se gli stessi non l'hanno già fatto in precedenza, subentrando a questi negli **adempimenti** relativi alle certificazioni del **patto di stabilità** e delle **dichiarazioni fiscali**.

- **Camera di Commercio, R.E.A. e Albo imprese artigiane** – Dopo l'istituzione del nuovo Comune e l'eventuale modifica della toponomastica, è necessario comunicare alla Camera di commercio il cambio di denominazione e variazione del Comune. L'obbligo è in capo al Comune, le imprese non devono fare nulla. La segnalazione ha effetto pratico solo con la comunicazione del codice ISTAT, codice catastale e C.A.P.; consente in tal modo le volture massive a carico della Camera di Commercio.
- **Adeguamenti ed aggiornamenti di carattere informatico** – È necessario procedere con anticipo ad aggiornare gli applicativi informatici, in modo che sin dal 1° gennaio il sito del nuovo Comune, l'albo pretorio online e tutti gli altri programmi che permettono al Comune, ad esempio, di rilasciare certificati, siano pienamente operativi con il nome del nuovo Comune.



Adempimenti successivi alla nascita del nuovo Comune

- **Aggiornamento del profilo fiscale del nuovo Comune** – Codice Fiscale e Partita IVA: il nuovo Comune dovrà richiedere all'Agenzia delle Entrate (in via telematica) una nuova Partita IVA ed un nuovo codice fiscale entro

30 giorni da quando il soggetto è attivo, mentre i vecchi comuni devono richiedere la cessazione e la cancellazione delle precedenti entro il giorno precedente alla loro estinzione. Va richiesta anche l'abilitazione a ENTRATEL.

- **Aggiornamenti catastali** – I comuni coinvolti devono richiedere la variazione catastale dei terreni e dei fabbricati dei comuni, richiamando la legge regionale di fusione, che dispone il trasferimento dei beni demaniali e patrimoniali dei comuni preesistenti a quello nuovo. L'aggiornamento è a cura degli uffici provinciali e della Direzione centrale dell'Agenzia del Territorio, in collaborazione con la società SOGEI SpA.
- **Trasferimenti di proprietà di beni mobili e immobili** – In particolare, il nuovo Comune dovrà richiedere al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) la trascrizione del trasferimento di proprietà dei veicoli intestati ai comuni estinti. È importante ricordare che la legge prevede che il **trasferimento della proprietà** dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo Comune è **esente da oneri fiscali**.
- **Organi di revisione economico-finanziaria** – Alla data di istituzione del nuovo Comune gli organi di revisione economico-finanziaria decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del nuovo Comune ai sensi della legge regionale 18/2015, le funzioni sono svolte **provvisoriamente** dall'organo di revisione economico-finanziaria in carica alla data dell'estinzione del **comune di maggiore dimensione demografica**.
- **Sezioni elettorali ed albo dei presidenti di seggio** – Il nuovo Comune dovrà procedere, in stretta collaborazione con la Prefettura competente e la Corte d'appello di Trieste, alla identificazione delle sezioni elettorali, all'unificazione delle liste elettorali e alla creazione di un nuovo albo dei presidenti di seggio elettorali. A seguito delle variazioni, dovrà essere recapitato ai cittadini un tagliando riportante la nuova sezione di

appartenenza da incollare sulla tessera elettorale.

- **Codice di Avviamento Postale (C.A.P.)** – Premesso che l’istituzione del nuovo Comune è comunicata dalla Regione alle Poste, per espressa previsione di legge, nel nuovo Comune istituito possono essere conservati i distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.
- **Unificazione delle posizioni dei mutui, conti correnti, contratti e nuove credenziali** per i vari servizi di interesse comunale (SIOPE, INA-SAIA, ecc.) – Il nuovo Comune dovrà attivare le procedure occorrenti ad intestare al nuovo Comune i conti correnti in essere nei comuni preesistenti e all’unificazione delle posizioni dei mutui e delle polizze in essere.
- **Approvazione dello statuto, dei regolamenti e dei nuovi strumenti urbanistici** – Dopo l’elezione dei suoi organi, il nuovo Comune dovrà dotarsi del nuovo statuto e dei regolamenti previsti dalla legge (ad esempio, il regolamento di contabilità, quello sul funzionamento del consiglio comunale, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ecc.). Nei comuni oggetto di fusione lo statuto può prevedere che nelle comunità di origine **vengano istituiti i Municipi, disciplinandone l’organizzazione e le funzioni e potendo anche istituire organi eletti a suffragio universale diretto**. Il nuovo Comune dovrà inoltre approvare il nuovo strumento

urbanistico; tuttavia, la legge-provvedimento di regola prevede che restino in vigore, fino all’approvazione dei nuovi strumenti, quelli in vigore nei comuni estinti.



Appendice normativa

I testi normativi qui pubblicati sono stati redatti al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative. Restano invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti legislativi.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(...)

(Omissis)

PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

(...)

(Omissis)

TITOLO V Le Regioni, le Province, i Comuni

(...)

(Omissis)

ART. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(...)

(Omissis)

TITOLO II Potestà della Regione

Capo I Potestà legislativa

(...)

(Omissis)

ART. 7

La Regione provvede con legge:

- 1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
- 2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;
- 3) all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

(...)

(Omissis)

TITOLO III Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni

Capo I Organi della Regione

ART. 12

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.
2. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal

Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

3. La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

4. La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

5. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

Legge Regionale 7 marzo 2003, n. 5

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

CAPO I Disposizioni generali

(...)

(Omissis)

ART. 6

(Ufficio preposto alla dichiarazione di ammissibilità)

1. Sull'ammissibilità della proposta di referendum decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

CAPO II ¹ Referendum abrogativo

(...)

(Omissis)

ART. 8

(Modalità per la raccolta delle firme)

1. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli redatti secondo il modello indicato dalla Segreteria generale del Consiglio regionale sui quali deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, con la formula indicata all'articolo 5 seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge oggetto di referendum.

2. Qualora il referendum sia richiesto per l'abrogazione di singole norme di una legge, occorre indicare anche il numero dell'articolo o degli articoli ed eventualmente anche del comma o dei commi sui quali il referendum viene richiesto.

3. I fogli previsti dal comma 1 devono essere presentati a cura dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione.

4. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre cinque mesi.

ART. 9

(Modalità per l'apposizione e l'autenticazione delle firme)

1. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante l'apposizione della propria firma sul modulo di cui all'articolo 8. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

1) Ai sensi dell'art. 17, c. 14, della presente legge regionale, le disposizioni di cui al Capo II si applicano, in quanto compatibili, anche al procedimento del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali.

2. La firma deve essere autenticata. Sono competenti a effettuare le autenticazioni i soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia).

3. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, da rilasciarsi a cura del Sindaco del Comune a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali.

5. I Sindaci devono rilasciare tali certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

(..)

(Omissis)

CAPO III

Referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

ART. 17

(Disciplina del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali)

1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è stabilita, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 3), dello Statuto, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.

2. (ABROGATO)

3. Le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni devono rispettare i seguenti presupposti:

a) possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni;

b) le modificazioni devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio;

c) non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, né possono essere disposte modificazioni delle circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, salvo i casi di fusione dei Comuni.

4. Le modificazioni delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o

turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi o decedute da meno di cinquanta anni. Con le forme e le procedure previste per la modificazione della denominazione del Comune, è possibile aggiungere una seconda denominazione in lingua friulana, slovena, tedesca o di altre minoranze linguistiche tutelate dalla legge.

5. L'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è esercitata:

- a) dai titolari dell'iniziativa legislativa;
- b) dai Consigli comunali che rappresentano le popolazioni interessate;
- c) da almeno il 20 per cento degli elettori dei Comuni interessati. Nel caso di fusione di Comuni, l'iniziativa è esercitata da almeno il 15 per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati. Dal computo sono esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

6. L'iniziativa di cui al comma 5 tiene conto dei presupposti generali indicati ai commi 3 e 4 e deve contenere:

- a) la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione oppure la nuova denominazione del Comune;
- b) la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune o dei territori di cui si propone la modificazione delle circoscrizioni;
- c) nel caso di fusione di Comuni, la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione.

7. L'iniziativa dei soggetti titolari dell'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Consiglio regionale di un apposito progetto di legge redatto in articoli.

8. L'iniziativa esercitata dai soggetti di cui al comma 5, lettera b), è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni.

8 bis. Nel caso previsto dal comma 5, lettera c), l'iniziativa è presentata dai promotori di cui al comma 8 ter, con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, e comma 8, agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni. Qualora l'iniziativa abbia i requisiti richiesti, la raccolta e l'autenticazione delle firme avviene su moduli vidimati dagli uffici dell'Amministrazione regionale, con le modalità ed entro i termini previsti dagli articoli 8 e 9. I moduli contenenti le firme sono presentati agli uffici dell'Amministrazione regionale, i quali svolgono le operazioni di computo e controllo delle firme entro sessanta giorni.

8 ter. L'iniziativa prevista dal comma 8 bis è presentata, per ciascuno dei Comuni interessati, da un numero di promotori iscritti nelle liste elettorali degli stessi Comuni non inferiore a:

- a) 20 nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;

- b) 30 nei Comuni con popolazione da 1.001 a 5.000 abitanti;
- c) 50 nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- d) 70 nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- e) 100 nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

8 quater. Entro cinque giorni dalla presentazione del progetto di legge, nel caso di cui al comma 7, o della presentazione dei moduli contenenti le firme degli elettori, nel caso di cui al comma 8 bis, gli uffici rispettivamente del Consiglio regionale o dell'Amministrazione regionale chiedono ai Consigli comunali interessati l'espressione del parere sull'iniziativa. Il parere dei Consigli comunali deve pervenire agli uffici entro cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale periodo, si prescinde dal parere.

8 quinquies. Scaduti i termini previsti dai commi 8 e 8 bis, i relativi atti sono trasmessi dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio regionale.

8 sexies. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

9. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione; con la stessa deliberazione è individuato, secondo i criteri di cui al comma 10, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

10. Al referendum partecipano:

- a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni o porzioni di territorio di uno o più Comuni, sia gli elettori delle frazioni o porzioni di territorio, sia gli elettori delle rimanenti parti di territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;
- b) nel caso di passaggio di frazioni o porzioni di territorio da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;
- c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori di tutti i Comuni coinvolti nella fusione;
- d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.

11. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 10, l'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio comunale deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.

12. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera a) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio che intendono costituirsi in Comune autonomo, qualora tale parte del territorio comunale abbia un'incidenza poco rilevante, per dimensioni territoriali o demografiche, per la conformazione del territorio, per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo, sui Comuni da cui si propone il distacco.

13. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera b) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nella frazione o porzione di territorio del Comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 12, ferma restando in ogni caso la partecipazione al referendum degli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione.

14. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 9 da parte della Presidenza del Consiglio regionale. La consultazione popolare si tiene nel giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno.

ART. 17 BIS

(Proposte di aggregazione comunale nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena)

1. Qualora la proposta di fusione coinvolga Comuni che rientrano nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena, definito in base all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), il Consiglio regionale, prima di adottare la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 9, acquisisce il parere del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.

ART. 18

(Disciplina del referendum in materia di circoscrizioni provinciali)

1. La revisione delle circoscrizioni provinciali, anche in conseguenza dell'istituzione di aree metropolitane, l'istituzione di nuove Province e la loro soppressione è stabilita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con legge regionale, su iniziativa dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.

2. Nel caso di proposta di istituzione di una nuova Provincia, la procedura è avviata da uno o più sindaci di Comuni appartenenti all'ambito territoriale della istituenda Provincia. A tal fine i Sindaci promotori presentano al Presidente del Consiglio regionale un documento di intenti sull'istituzione della Provincia, contenente il quesito da sottoporre a referendum e la definizione dell'ambito, con la sottoscrizione di tanti Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nell'ambito territoriale definito. Nel caso di proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali o di soppressione di Province la procedura è avviata da uno o più Sindaci di Comuni appartenenti all'ambito territoriale interessato dalla variazione territoriale. A tal fine i Sindaci promotori presentano al Presidente del Consiglio regionale un documento di intenti sulla revisione o

soppressione, contenente il quesito da sottoporre a referendum e la definizione delle variazioni, con la sottoscrizione di tanti Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nell'ambito territoriale interessato dalle variazioni territoriali.

3. Le modificazioni delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province devono rispettare i seguenti presupposti:

- a) ciascun territorio provinciale deve essere costituito da un territorio continuo;
- b) l'intero territorio di ogni Comune deve far parte di una sola Provincia;
- c) il territorio delle nuove Province e il territorio delle altre Province risultante dalla modificazione delle relative circoscrizioni non deve avere una superficie inferiore a 1.700 kmq;
- d) la popolazione delle nuove Province e la popolazione delle altre Province risultante dalla modificazione delle relative circoscrizioni non deve essere inferiore a 50.000 abitanti.

4. Entro gli ambiti territoriali della nuova Provincia ovvero entro quelli risultanti dalle variazioni territoriali proposte deve svolgersi la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente e la loro conformazione deve essere tale da consentire una programmazione dello sviluppo idonea a favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.

5. Entro novanta giorni dalla presentazione del documento di intenti di cui al comma 2, l'iniziativa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9/1997 è esercitata dai Consigli comunali dei Comuni compresi nell'ambito territoriale indicato nel documento di intenti, che sono chiamati a deliberare favorevolmente a maggioranza assoluta, sul documento medesimo. Il documento presentato dai Sindaci deve conseguire l'adesione della maggioranza dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale definito, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione residente nell'ambito stesso. Tali deliberazioni sono depositate presso la Segreteria generale del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro esecutività, per permettere la verifica della regolarità della iniziativa da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Tale verifica è effettuata entro trenta giorni dal termine ultimo per il deposito delle deliberazioni dei Consigli comunali.

6. Entro sessanta giorni dalla verifica della regolarità dell'iniziativa, l'Ufficio di Presidenza sottopone al Consiglio regionale la proposta di deliberazione del referendum. La deliberazione, accertati i requisiti di cui ai commi 3 e 4, indica il quesito da sottoporre a votazione e individua, secondo i criteri di cui al comma 7, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

7. Al referendum per l'istituzione di nuove Province partecipano sia gli elettori dei Comuni dell'ambito territoriale della Provincia che si intende istituire, sia gli elettori dei Comuni delle rimanenti parti di territorio provinciale da cui si propone il distacco. Al referendum per la modifica delle

circoscrizioni provinciali partecipano sia gli elettori dei Comuni della provincia da cui si propone il distacco, sia gli elettori dei Comuni della provincia cui si chiede l'aggregazione.

8. Con la deliberazione di cui al comma 6 il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum per l'istituzione di nuove Province alla sola popolazione residente nell'ambito territoriale definito, qualora tale parte del territorio costituisca un'area eccentrica rispetto alla rimanente parte del territorio provinciale, abbia una distinta caratterizzazione ed un'incidenza poco rilevante per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo sulle rimanenti parti del territorio di cui si propone il distacco. La costituzione in Ente autonomo dell'ambito deve contribuire, inoltre, al riordino ed al riequilibrio delle circoscrizioni provinciali della Regione.

9. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 6 da parte della Presidenza del Consiglio regionale. La consultazione popolare si tiene nel giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno.

10. L'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle parti di territorio provinciale destinate a passare a una Provincia diversa deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.

ART. 18 BIS

(Istituzione di nuovi Comuni mediante fusione di Comuni appartenenti a Province diverse)

1. L'istituzione di nuovi Comuni mediante fusione di più Comuni appartenenti a Province diverse è stabilita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 9/1997, con legge regionale, su iniziativa dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.

2. L'iniziativa è esercitata dai Consigli comunali dei Comuni interessati alla fusione, che sono chiamati a deliberare favorevolmente a maggioranza assoluta, e deve rispettare i presupposti indicati dagli articoli 17, comma 3, e 18, commi 3 e 4, della presente legge.

3. Le deliberazioni adottate dai Consigli comunali ai sensi del comma 2 devono contenere, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 17, comma 6, l'indicazione della Provincia di appartenenza del nuovo Comune e la definizione delle conseguenti variazioni dei territori provinciali.

4. Le deliberazioni dei Consigli comunali sono depositate presso la Segreteria generale del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro esecutività, per permettere la verifica della regolarità dell'iniziativa da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Tale verifica è effettuata entro trenta giorni dal termine ultimo per il deposito delle deliberazioni dei Consigli comunali.

5. Entro sessanta giorni dalla verifica della regolarità dell'iniziativa, l'Ufficio di Presidenza acquisisce i pareri dei Consigli provinciali delle Province interessate e sottopone al Consiglio regionale la proposta di deliberazione

del referendum. La deliberazione indica il quesito da sottoporre a referendum, che deve contenere anche l'indicazione della Provincia di appartenenza del nuovo Comune.

6. Al referendum partecipano gli elettori dei Comuni interessati alla fusione.

7. Trovano applicazione i commi 9 e 10 dell'articolo 18.

ART. 19

(Esito del referendum e adempimenti conseguenti)

1. Il quesito sottoposto ai referendum di cui agli articoli 17 e 18 è approvato quando la risposta affermativa ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso di fusione tra due o più Comuni, qualora il Consiglio comunale abbia espresso parere contrario all'iniziativa, per l'approvazione del quesito sottoposto a referendum è necessario altresì che in quel Comune la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è favorevole, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Resta fermo il diritto di iniziativa legislativa dei consiglieri regionali e degli altri soggetti legittimati.

3. L'esito negativo del referendum non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa di cui al comma 2.

ART. 20

(Contenuto delle leggi-provvedimento)

1. La legge regionale che istituisce un nuovo Comune o modifica le circoscrizioni comunali, deve contenere:

- a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i Comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale;
- b) il termine per l'elezione degli organi dei Comuni interessati.

2. In caso di istituzione di un nuovo Comune, la legge regionale di cui al comma 1, deve contenere altresì la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.

2 bis. In caso di istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme elettorali transitorie, applicabili non oltre i primi due turni elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno al Consiglio del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione del Consiglio diversa rispetto a quella prevista dalla legge.

2 ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 2 bis, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme transitorie, applicabili non oltre i primi due mandati elettorali, finalizzate ad

assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno alla Giunta del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione della Giunta diversa rispetto a quanto previsto dalla legge. †

(..)

(*Omissis*)

Legge regionale 09 gennaio 2006 , n. 1

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

(...)

(Omissis)

TITOLO II SISTEMA ISTITUZIONALE DEI POTERI PUBBLICI

(...)

(Omissis)

Capo VI Sviluppo delle forme associative

(...)

(Omissis)

ART. 28

(Fusioni di Comuni)

1. La fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale rappresentati dalle associazioni intercomunali e dalle unioni di Comuni o Unioni montane.
2. In attuazione della volontà dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante referendum popolari consultivi, la legge regionale che dispone la fusione prevede che alle comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.
3. Nei Comuni oggetto di fusione, lo statuto può prevedere l'istituzione di municipi, disciplinando anche l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

(...)

(Omissis)

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.

TITOLO I **Disposizioni generali**

ART. 1

(Finalità)

1. La presente legge, nel pieno rispetto dei principi costituzionali della personalità, dell'eguaglianza, della libertà e della segretezza dell'esercizio del diritto di voto, disciplina l'introduzione di sistemi elettronici e di procedure automatiche nell'espressione del voto e nello scrutinio per lo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali di cui all'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).
2. L'introduzione di sistemi di voto elettronici ai sensi del comma 1, è finalizzata ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio, a garantire una maggiore trasparenza e ad eliminare gli errori nell'espressione del voto.
3. La presente legge stabilisce, altresì, norme di procedimento per i referendum consultivi di cui al comma 1.

ART. 2

(Disposizioni in materia di procedimento referendario)

1. Nei procedimenti relativi ai referendum consultivi di cui all'articolo 1, la scheda di votazione ha le caratteristiche essenziali del modello descritto nell'allegato A alla presente legge.
2. Le operazioni si svolgono di domenica, dalle ore otto alle ore venti.
3. Al presidente e ai componenti gli uffici di sezione per il referendum spettano i compensi previsti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione) in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

ART. 3

(Adunanza dei presidenti nei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali)

1. In occasione di referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali le operazioni che ai sensi della vigente normativa sono compiute dagli uffici elettorali sovraordinati agli uffici di sezione per il referendum, sono effettuate dall'adunanza dei presidenti costituita ai sensi del comma 2.
2. L'adunanza dei presidenti è composta dai presidenti dei seggi costituiti nei comuni interessati al referendum; le funzioni di presidente e di segretario sono svolte dal presidente e dal segretario della prima sezione del comune

con il maggior numero di abitanti. L'adunanza dei presidenti si riunisce, in seduta pubblica, presso la sede della prima sezione del comune con il maggior numero di abitanti, appena ultimate le operazioni di scrutinio in tutte le sezioni, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di svolgimento del referendum.

3. Sulla base dei verbali trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum, l'adunanza dei presidenti accerta il numero degli elettori che hanno votato, somma i voti favorevoli e quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum e proclama i risultati, dando autonoma evidenza al risultato di ciascun Comune.

4. Di tutte le operazioni dell'adunanza dei presidenti è redatto un verbale, che è consegnato, per il tramite del Comune, al servizio elettorale della Regione unitamente agli atti degli uffici di sezione.

5. Al presidente, ai componenti e al segretario dell'adunanza dei presidenti prevista dal comma 2 spettano gli onorari previsti per l'adunanza dei presidenti di seggio dall'articolo 2, comma 1, della legge 70/1980 e successive modifiche.

(...)

(Omissis)

TITOLO III

Norme finali

ART. 18

(Regime delle spese)

1. Le spese per lo svolgimento del referendum, anche qualora sia svolto con modalità elettroniche ai sensi degli articoli 7 e seguenti della presente legge, sono a carico della Regione. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti gli uffici di sezione e l'adunanza dei presidenti, anticipati dai Comuni, sono rimborsati dalla Regione con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole). Per le altre spese a carico della Regione, anticipate dai Comuni, la Regione eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:

- a) 1,00 euro per ciascun elettore e 3.098,74 euro per ciascuna sezione per i Comuni con una sola sezione;
- b) 1,00 euro per ciascun elettore e 1.549,37 euro per ciascuna sezione per i Comuni sino a cinque sezioni;
- c) 1,00 euro per ciascun elettore e 723,04 euro per ciascuna sezione per i Comuni con più di cinque sezioni.

(...)

(Omissis)

Legge regionale 1 agosto 2008 , n. 8

Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

ART. 1

(Istituzione)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, dall'1 gennaio 2009 è istituito nella Provincia di Udine il Comune denominato Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, con capoluogo a Campolongo al Torre.
2. Il Comune di Campolongo Tapogliano è costituito dai territori dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.
3. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Campolongo Tapogliano prevede che alle comunità di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

ART. 2

(Elezione degli organi)

1. Le elezioni degli organi del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano hanno luogo nell'anno 2009, nei termini di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14).
2. Dalla data di istituzione del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano prevista all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i Sindaci, le Giunte e i Consigli comunali dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, vengono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. Con lo stesso decreto è altresì determinata l'indennità di carica spettante ai predetti commissari; i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo Comune.
3. Entro sei mesi dall'elezione degli organi del Comune di Campolongo Tapogliano è approvato lo statuto comunale.

ART. 3

(Disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari)

1. Il Comune di Campolongo Tapogliano subentra nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi, compresi quelli relativi al personale, in essere nei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.

2. I beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano sono trasferiti al demanio e al patrimonio del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano.

ART. 4

(Oneri di primo impianto)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), al Comune di Campolongo Tapogliano è prevista un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.

2. L'assegnazione di cui al comma 1 è impegnata nell'anno 2008, entro il mese di ottobre, per il 50 per cento a favore del Comune di Campolongo al Torre e per il restante 50 per cento a favore del Comune di Tapogliano e liquidata entro marzo 2009 a favore del Comune di Campolongo Tapogliano.

ART. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Dalla data di istituzione del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano e sino ad emanazione di diverse determinazioni da parte della nuova amministrazione si applicano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e le altre disposizioni vigenti, alla data di istituzione del nuovo Comune, nel Comune di Campolongo al Torre.

2. Restano in vigore, sino all'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione del nuovo Comune, le prescrizioni derivanti dai piani vigenti nei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.

3. Le amministrazioni comunali di Campolongo al Torre e di Tapogliano sono abilitate ad assumere fino al 31 dicembre 2008 tutti i provvedimenti necessari per consentire la piena operatività del Comune di Campolongo Tapogliano a decorrere dall'1 gennaio 2009 e ad adottare attraverso i propri organi e uffici, sia congiuntamente, sia ciascuna singolarmente, su mandato dell'altra amministrazione, tutte le iniziative idonee a perseguire tale finalità.

4. I rapporti contrattuali di cui sono parte i Comuni di Campolongo al Torre e di Tapogliano possono essere eccezionalmente prorogati, anche in deroga alla normativa vigente, per il tempo necessario ad assicurare la continuità della gestione di servizi del Comune di Campolongo Tapogliano e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, apportandovi le eventuali modifiche rese necessarie dalla fusione dei Comuni.

5. Per le finalità di cui al comma 3, le amministrazioni comunali di Campolongo al Torre e di Tapogliano sono autorizzate a sostenere maggiori oneri per il lavoro straordinario dei propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale.

ART. 6

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui di cui all'articolo 4, previsti in 150.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
2. All'onere complessivo di 150.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 "Fondo globale autonomie locali - spese correnti" - partita 57- di cui alla tabella B, riferita all'articolo 1, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008).

Legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1

Istituzione del Comune di Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

ART. 1

(Istituzione)

1. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dall'1 gennaio 2014 è istituito nella Provincia di Udine il nuovo Comune denominato Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, con capoluogo a Rivignano.
2. Il Comune di Rivignano Teor è costituito dai territori dei Comuni di Rivignano e Teor.
3. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Rivignano Teor prevede che alle comunità di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

ART. 2

(Elezioni degli organi del nuovo Comune e proroga degli organi del Comune di Teor)

1. Le elezioni degli organi del nuovo Comune di Rivignano Teor hanno luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14).
2. Gli organi del Comune di Teor che devono essere rinnovati nell'anno 2013 restano in carica fino al 31 dicembre 2013.
3. Dall'1 gennaio 2014, data di istituzione del nuovo Comune di Rivignano Teor prevista all'articolo 1, comma 1, i Sindaci, le Giunte e i Consigli comunali dei Comuni di Rivignano e Teor cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. Con lo stesso decreto è determinata l'indennità di carica spettante ai predetti commissari; i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo Comune.
4. Lo statuto comunale del Comune di Rivignano Teor è approvato entro sei mesi dall'elezione degli organi del Comune.

ART. 3

(Successione nei rapporti giuridici, patrimoniali e finanziari)

1. Il Comune di Rivignano Teor subentra nei procedimenti amministrativi in corso e nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi, in essere nei Comuni di Rivignano e Teor.

2. Il personale dei Comuni di Rivignano e Teor è trasferito al Comune di Rivignano Teor.

3. I beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Rivignano e Teor sono trasferiti al demanio e al patrimonio del nuovo Comune di Rivignano Teor.

ART. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Entro il 31 dicembre 2013, i Consigli comunali dei Comuni di Rivignano e Teor adottano in modo coordinato, a maggioranza assoluta dei componenti, deliberazioni conformi, che individuano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e le altre disposizioni da applicare nel Comune di Rivignano Teor, sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte della nuova amministrazione.

2. Restano in vigore, sino all'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione del nuovo Comune, le prescrizioni derivanti dai piani vigenti nei Comuni di Rivignano e Teor.

ART. 5

(Oneri di primo impianto)

1. Ai sensi dell' articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), a favore del Comune di Rivignano Teor è prevista un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto per assicurare la funzionalità operativa e finanziaria del nuovo ente locale e garantire l'adeguata omogeneizzazione delle infrastrutture sul territorio di riferimento.

2. L'assegnazione di cui al comma 1, pari a 2.500.000 euro, è destinata all'estinzione anticipata di mutui e alla realizzazione di interventi per opere pubbliche strategiche per il nuovo Comune risultante da fusione, che saranno individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dei due Comuni interessati alla fusione; la medesima deliberazione definisce altresì la tempistica di rendicontazione.

3. L'assegnazione di cui al comma 1 è concessa d'ufficio. L'impegno è disposto nell'anno 2013 entro novanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, per il 50 per cento a favore del Comune di Rivignano e per il restante 50 per cento a favore del Comune di Teor, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale. La liquidazione è disposta in tre rate: la prima, pari al 40 per cento dello spettante, è erogata entro il 15 marzo 2014, la seconda, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 15 maggio 2014, la terza e ultima rata a saldo, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 15 settembre 2014, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.

4. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1865 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione <<Assegnazione speciale a seguito dell'istituzione del Comune di Rivignano Teor per gli oneri di primo impianto>>.

5. All'onere complessivo di 2.500.000 euro per l'anno 2013, derivante dal disposto di cui al comma 4, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.2.1153 e dal capitolo 9710/12 di cui alla Tabella J, riferita all' articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

ART. 6

(Deroga transitoria alle norme concernenti vincoli sulla spesa di personale)

1. Le amministrazioni comunali di Rivignano e di Teor sono autorizzate, fino alla costituzione del nuovo Comune risultante da fusione, a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale, per l'espletamento delle attività connesse all'avvio delle procedure per la fusione dei due enti.

2. L'amministrazione comunale del Comune di Rivignano Teor, risultante da fusione, è autorizzata nei primi due anni dall'istituzione a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale, per ottemperare efficientemente ed efficacemente al primo impianto del nuovo Comune.

ART. 7

(Criteri per il calcolo delle assegnazioni finanziarie)

1. Per il calcolo dei trasferimenti e delle assegnazioni finanziarie a favore del Comune di Rivignano Teor, qualora la normativa prenda a riferimento, in relazione ad anni precedenti quello di costituzione dello stesso, parametri collegati alla popolazione, al territorio, al personale, alle assegnazioni già erogate o ad altri dati riferiti alle due Amministrazioni comunali fuse, si considera il dato complessivo risultante dalla somma dei parametri riferiti ai due Comuni di Rivignano e di Teor nell'anno richiesto dalla normativa di riferimento.

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

(...)

(Omissis)

ART. 5 BIS

proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'elezione del sindaco e del consiglio comunale non si svolge nei comuni per i quali alla data del 24 febbraio dell'anno di scadenza del mandato il Consiglio regionale abbia deliberato il referendum consultivo per la fusione del comune con comuni contigui, in seguito all'iniziativa presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera b), o dell'articolo 17, comma 5, lettera c), della legge regionale 7 marzo 2003, n.5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). Il referendum consultivo previsto dall'articolo 17, comma 8 sexies, della legge regionale 5/2003 deve aver luogo entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del mandato.

2. La legge provvedimento prevista dall'articolo 20 della legge regionale 5/2003 dispone la nascita del nuovo comune al 1° gennaio dell'anno successivo e gli organi dei comuni previsti al comma 1 restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.

3. Nel caso in cui non si giunga alla fusione dei comuni si procede al rinnovo degli organi dei comuni previsti al comma 1 in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.

(...)

(Omissis)

Legge regionale 05 novembre 2014 , n. 20

Istituzione del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

ART. 1

(Istituzione)

1. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni, dall'1 gennaio 2015 è istituito nella Provincia di Pordenone il nuovo Comune denominato Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, con capoluogo a Valvasone.
2. Il territorio del nuovo Comune di Valvasone Arzene è costituito dai territori dei Comuni di Arzene e Valvasone.
3. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Valvasone Arzene prevede che alle comunità di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

ART. 2

(Elezione degli organi)

1. Le elezioni degli organi del nuovo Comune di Valvasone Arzene hanno luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali).
2. Dall'1 gennaio 2015, data di istituzione del nuovo Comune di Valvasone Arzene, prevista all'articolo 1, comma 1, i Sindaci, le Giunte e i Consigli comunali dei Comuni di Arzene e Valvasone cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. Con lo stesso decreto è determinata l'indennità di carica spettante ai predetti commissari; i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo Comune.
3. Lo statuto del Comune di Valvasone Arzene è approvato entro sei mesi dall'elezione degli organi del Comune.

ART. 3

(Successione nella titolarità dei beni e nei rapporti giuridici, patrimoniali e finanziari)

1. Il Comune di Valvasone Arzene subentra nella titolarità dei beni, delle posizioni e dei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi in corso, in essere nei Comuni di Arzene e Valvasone.

2. Il personale dei Comuni di Arzene e Valvasone è trasferito al Comune di Valvasone Arzene.

3. I beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Arzene e Valvasone sono trasferiti al demanio e al patrimonio del nuovo Comune di Valvasone Arzene.

ART. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Le amministrazioni comunali di Arzene e Valvasone possono assumere, fino al 31 dicembre 2014, tutti i provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune a partire dall'1 gennaio 2015 e adottare attraverso i propri organi e uffici, sia congiuntamente, sia singolarmente, su mandato dell'altra amministrazione, tutte le iniziative idonee a perseguire tale finalità.

2. Entro il 31 dicembre 2014, i Consigli comunali dei Comuni di Arzene e Valvasone, con deliberazioni conformi approvate a maggioranza assoluta dei componenti, individuano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e normativi e le altre disposizioni da applicare nel Comune di Valvasone Arzene, sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte della nuova amministrazione. Entro la stessa data i medesimi Consigli comunali individuano l'organo di revisione economico-finanziaria provvisorio, che svolge le sue funzioni dalla data di istituzione del nuovo Comune di Valvasone Arzene fino alla scelta del nuovo revisore dei conti da parte dei nuovi organi del Comune.

3. I piani, i regolamenti e gli strumenti urbanistici in vigore nei Comuni di Arzene e Valvasone al 31 dicembre 2014 restano in vigore anche dopo l'istituzione del nuovo Comune con riferimento all'ambito territoriale e alla popolazione del Comune che li ha approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del nuovo Comune di Valvasone Arzene.

4. Il nuovo Comune di Valvasone Arzene approva il bilancio di previsione entro i termini previsti dalla normativa regionale. Ai fini dell'applicazione dell'esercizio e della gestione provvisori, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni di Arzene e Valvasone. Il nuovo Comune di Valvasone Arzene approva il rendiconto di bilancio dei Comuni di Arzene e Valvasone entro i termini previsti dalla normativa regionale, se gli stessi non vi hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

5. I consiglieri comunali dei Comuni di Arzene e Valvasone continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo Comune di Valvasone Arzene, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dai Comuni di Arzene e Valvasone in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino all'elezione del nuovo consiglio comunale.

6. Al nuovo Comune di Valvasone Arzene si applica la normativa di cui all'articolo 14, comma 26, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

7. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2 ter, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), limitatamente ai primi due mandati elettorali, il Sindaco del Comune di Valvasone Arzene nomina la Giunta comunale nel numero massimo di sette componenti e garantisce in ogni caso la rappresentanza di entrambe le comunità di origine.

ART. 5

(Oneri di primo impianto)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 5/2003, a favore del Comune di Valvasone Arzene è prevista un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.

2. L'assegnazione di cui al comma 1, non soggetta a rendicontazione, è concessa d'ufficio a favore del Comune di Valvasone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 dicembre 2014 ed erogata in unica soluzione entro novanta giorni dalla concessione, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 500.000 euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1023 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Assegnazione speciale a seguito dell'istituzione del Comune di Valvasone Arzene per gli oneri di primo impianto".

4. All'onere di 500.000 euro derivante dal disposto di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.2.1153 e dal capitolo di fondo globale 9710, partita 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. Detto stanziamento complessivo corrisponde a quota delle somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2013 e trasferite all'esercizio successivo, ai sensi dell'articolo 31, comma 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2014, n. 111 (Trasferimento delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2013 su capitoli di fondi regionali, mutuo o fondi globali).

ART. 6

(Deroga transitoria alle norme concernenti vincoli sulla spesa di personale)

1. Le Amministrazioni comunali di Arzene e di Valvasone sono autorizzate, fino alla costituzione del nuovo Comune risultante da fusione, a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti, anche in

deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale, per l'espletamento delle attività connesse all'avvio delle procedure per la fusione dei due enti.

ART. 7

(Criteri per il calcolo delle assegnazioni finanziarie)

1. Per il calcolo dei trasferimenti e delle assegnazioni finanziarie a favore del Comune di Valvasone Arzene, qualora la normativa prenda a riferimento, in relazione ad anni precedenti quello di costituzione dello stesso, parametri collegati alla popolazione, al territorio, al personale, alle assegnazioni già erogate o ad altri dati riferiti alle due Amministrazioni comunali oggetto di fusione, si considera il dato complessivo risultante dalla somma dei parametri riferiti ai due Comuni di Arzene e Valvasone nell'anno richiesto dalla normativa di riferimento.

ART. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26

Riordino del sistema Regione-A autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

(...)

(Omissis)

TITOLO II PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE, COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI

(...)

(Omissis)

CAPO III PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI

ART. 8

(Programma annuale delle fusioni di Comuni)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali e previo parere dei consigli comunali interessati, approva annualmente il programma delle fusioni di Comuni, contenente i singoli progetti di fusione, corredati di una relazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).
2. Il programma annuale delle fusioni di Comuni è redatto anche sulla base delle proposte provenienti da istituzioni e comitati espressione del territorio.
3. Ai fini dell'approvazione del programma annuale delle fusioni di Comuni da parte della Giunta regionale ai sensi del comma 1, la Regione trasmette le proposte dei singoli progetti di fusione ai Comuni interessati per l'acquisizione del parere motivato dei consigli comunali. I Comuni, contestualmente all'espressione del parere, possono richiedere l'applicazione della disciplina transitoria in materia di composizione del consiglio comunale ovvero, in alternativa, della giunta comunale prevista rispettivamente dal comma 2 bis e dal comma 2 ter dell'articolo 20 della legge regionale 5/2003.
4. Il parere è trasmesso all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di progetto di fusione. Decorso inutilmente il termine previsto, la Giunta regionale approva in via definitiva il programma prescindendo dal parere.
5. I Comuni possono attivare sul progetto di fusione le forme di consultazione popolare disciplinate dai loro statuti e regolamenti il cui esito è unito al parere di cui al comma 3.

6. A seguito dell'approvazione del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale assume l'iniziativa legislativa volta alla fusione dei Comuni con le modalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 5/2003.

7. In caso di fusione tra Comuni appartenenti a diverse Unioni, la legge-provvedimento di cui all'articolo 20 della legge regionale 5/2003 determina l'Unione cui accede il nuovo Comune risultante dalla fusione.

8. Per l'anno 2015 il termine di cui al comma 4 è ridotto a sessanta giorni. La Giunta regionale approva il programma annuale entro i successivi trenta giorni.

9. Per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è istituito il fondo per i Comuni risultanti da fusione, assegnato per cinque anni dalla costituzione del nuovo ente a incremento del trasferimento ordinario dei Comuni, erogato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, né rendicontazione, calcolato con i criteri di cui ai commi 10 e 11.

10. L'assegnazione spettante per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l'ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel programma di cui al comma 1:

- a) tra 100.000 euro e 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- b) tra 300.000 euro e 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;
- c) tra 400.000 euro e 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

11. Nei successivi due anni l'assegnazione di cui al comma 10 è ridotta del 50 per cento.

ART. 9

(Variazione di Unioni a seguito di fusioni di Comuni)

1. Nel caso in cui fusioni di Comuni appartenenti a diverse Unioni comportino identità territoriale fra Comune e Unione, non si applica il regime penalizzante di cui all'articolo 42.

TITOLO III ORDINAMENTO DELLE UNIONI E ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA

(...)

(Omissis)

CAPO II ORGANI ISTITUZIONALI

(...)

(Omissis)

ART. 13

(Assemblea)

1. L'Assemblea, costituita da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti a ciascuna Unione, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.
2. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto, e salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di voti:
 - a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
 - b) due voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
 - c) quattro voti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
 - d) sei voti per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
 - e) nove voti per i Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
 - f) dodici voti per i Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000;
 - g) quindici voti per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
3. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti^{*} aventi un tasso di turisticità rilevato ai sensi del comma 4 pari o superiore a 100 esprimono un numero di voti pari a quello spettante ai sensi del comma 2 incrementato di due unità.
4. Ai fini del comma 3 il tasso di turisticità rilevato per ciascun Comune è definito come la media del rapporto tra presenze turistiche e popolazione residente nell'ultimo triennio precedente ed è determinato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro il mese di giugno e con cadenza triennale, a decorrere dal 2015, sulla base dei dati ufficiali diffusi dall'ISTAT.
5. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, il numero di voti espressi in Assemblea dal Sindaco di un Comune risultante da una fusione successiva all'entrata in vigore della presente legge, per i primi dieci anni dalla costituzione del nuovo ente, è pari alla somma dei voti che i singoli Comuni fusi avrebbero avuto singolarmente, se più favorevole.
6. In caso di impossibilità a partecipare alle sedute dell'Assemblea, i Sindaci possono delegare un assessore a rappresentarli. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente.
7. I componenti dell'Assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva, con effetto dalla data della cessazione.
8. Il funzionamento dell'Assemblea, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessari per la validità delle sedute e il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.
9. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 8, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del

Consiglio del Comune con il maggior numero di abitanti della costituenda Unione.

10. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:

- a) modifiche statutarie;
- b) regolamenti;
- c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;
- d) atti di programmazione e di pianificazione;
- e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
- f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;
- g) Piano dell'Unione;
- h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca del Collegio dei revisori;
- i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;
- j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
- k) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito, o degli organi burocratici;
- l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea.

11. L'Assemblea dell'Unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 10, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.

12. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 10 sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 11 è ridotto a venti giorni.

13. Le deliberazioni di cui al comma 10 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente o dall'Ufficio di presidenza, qualora istituito, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

14. Lo statuto può prevedere la competenza dell'Assemblea in ordine all'adozione di altri atti. Qualora non sia previsto l'Ufficio di presidenza, l'Assemblea svolge le funzioni non attribuite al Presidente.

(...)

(Omissis)

TITOLO IV

ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

(...)

(Omissis)

CAPO II

ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

ART. 26

(Funzioni comunali esercitate dall'Unione)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno cinque delle funzioni comunali nelle materie di seguito elencate, tra cui obbligatoriamente quelle di cui alle lettere b) e l):
 - a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
 - b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;
 - c) polizia locale e polizia amministrativa locale;
 - d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;
 - e) edilizia scolastica e servizi scolastici;
 - f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
 - g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - h) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
 - i) statistica;
 - l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
 - m) gestione dei servizi tributari.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno altre tre delle funzioni comunali nelle materie di cui al comma 1.
3. Le restanti funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'Unione a decorrere dall'1 gennaio 2018.
4. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo con le modalità e nei termini previsti dallo statuto.
5. Il contenuto degli atti in materia di programmazione e di pianificazione territoriale di livello sovracomunale è determinato dalla normativa regionale di settore.

ART. 27

(Funzioni comunali gestite avvalendosi dell'Unione)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:
 - a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;
 - b) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata almeno due tra le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:

- a) opere pubbliche e procedure espropriative;
- b) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
- c) procedure autorizzatorie in materia di energia;
- d) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.

3. Le restanti funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, a decorrere dall'1 gennaio 2018.

4. Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

ART. 27 BIS

(Altre modalità di esercizio associato di funzioni comunali)

1. In deroga alle previsioni statutarie dell'Unione, i Comuni che, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1², abbiano deliberato l'iniziativa per la fusione di cui all'articolo 17, comma 5, lettera b), della legge regionale 5/2003, possono esercitare le funzioni di cui all'articolo 27, in alternativa alle modalità ivi previste, in forma associata mediante la stipula fra di essi di convenzioni, fino al 31 dicembre 2017.

(...)

(Omissis)

TITOLO V SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE E DI ALTRE FORME COLLABORATIVE

(...)

(Omissis)

CAPO II SUPERAMENTO DI ALTRE FORME COLLABORATIVE

ART. 40

(Scioglimento di forme collaborative)

1. Entro il 31 dicembre 2015, i Comuni provvedono a sciogliere le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), le unioni di Comuni istituite ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 1/2006 e le forme associative a esse equiparate ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della medesima legge, che non si sono adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

² Il termine è quello del 31 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 26/2015, nel testo modificato da ultimo, con la legge regionale n. (106) "Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", in corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, i Comuni facenti parte di associazioni intercomunali e unioni di Comuni istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 1/2006, interessati al percorso di fusione, deliberano l'iniziativa per la fusione di cui all'articolo 17, comma 5, lettera b), della legge regionale 5/2003.

3. L'iniziativa è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge regionale 5/2003.

4. Le forme collaborative di cui al comma 2 sono sciolte a decorrere dalla data di istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione e comunque dall'1 gennaio 2017.

5. Qualora il territorio della costituenda Unione coincida con il territorio del Consorzio comunità collinare del Friuli, esso provvede alla trasformazione in Unione entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1; i Comuni aderenti costituiscono l'Assemblea prevista dall'articolo 13 per l'approvazione dello statuto dell'Unione.

6. La cessazione delle forme collaborative di cui ai commi 1 e 2 non determina l'obbligo di restituzione dei contributi o finanziamenti erogati, fatto salvo il caso di mancato rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge, da regolamenti o dal decreto di concessione.

7. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

(...)

(Omissis)

TITOLO VII NORME TRANSITORIE, FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

(...)

(Omissis)

CAPO II NORME FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

(...)

(Omissis)

ART. 74

(Norme finanziarie)

1. La Regione assicura gli interventi necessari affinché le risorse messe a disposizione degli enti locali e delle loro forme aggregative siano coerenti con il riassetto funzionale e con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto degli obblighi derivanti dai vincoli di finanza pubblica.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 9, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, nell'unità di bilancio 9.6.1.5038 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è autorizzato l'accantonamento di 5 milioni di euro per l'anno 2014 a carico del capitolo 9700, Fondo globale di

parte corrente - partita n. 62, di nuova istituzione, con la denominazione <<Finanziamento dei Comuni risultanti da fusione - parte corrente>>.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si fa fronte mediante prelevamento per pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di riordino saranno definiti nell'ambito della legge regionale di riforma della finanza locale, che ne completerà il disegno, e delle risorse disponibili nel quadro delle leggi regionali finanziarie, anche attingendo dalle risorse all'uopo destinate con riferimento all'unità di bilancio 9.6.1.5038 e al capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

(...)

(Omissis)

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TITOLO II SISTEMA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

(...)

(Omissis)

ART. 7

concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato

1. La Regione e gli enti locali coordinano e concertano le politiche di sviluppo responsabile e solidale del sistema integrato Regione-Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione e in coerenza con gli eventuali obiettivi e vincoli posti dalla normativa statale.
2. Il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali concertano le politiche territoriali e stipulano, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'“Intesa per lo sviluppo regionale e locale” di seguito denominata “Intesa per lo sviluppo”.
3. La programmazione generale inerente l'Intesa per lo sviluppo di cui al comma 2 è oggetto di consultazione preliminare con la competente Commissione consiliare.
4. L'Intesa per lo sviluppo di cui al comma 2 definisce, per l'anno successivo e con proiezione triennale, in base al trend di andamento delle entrate pubbliche, con riferimento al sistema integrato Regione-Autonomie locali:
 - a) le potenzialità da sviluppare e le criticità e i deficit da superare;
 - b) le politiche realizzabili di sviluppo del territorio e le priorità di intervento, finalizzate anche a superare gli svantaggi di cui alla lettera a), in relazione alla stima del fabbisogno complessivo di risorse necessarie;
 - c) gli eventuali vincoli e limiti da rispettare;
 - d) la partecipazione di ciascun livello di governo per gli ambiti di rispettiva competenza all'attuazione delle politiche concertate, in base alle rispettive potenzialità finanziarie.
5. La Regione, con la legge regionale finanziaria e in relazione alle risorse disponibili e con riferimento ai contenuti dell'Intesa per lo sviluppo di cui al comma 2, assicura ai sensi dell'articolo 13, comma 1:
 - a) una funzionale allocazione delle risorse finanziarie destinate agli enti locali, con particolare riguardo a quelle per investimenti, al fine di favorire l'armonica attuazione delle politiche di sviluppo del territorio ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi o il sostegno di interventi non strategici o difficilmente realizzabili;

b) l'individuazione di criteri di assegnazione delle risorse coerenti con i contenuti e le priorità definite nell'Intesa per lo sviluppo.

6. Le modalità di definizione della posizione del Consiglio delle autonomie locali ai fini dell'Intesa per lo sviluppo sono disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 6 della legge regionale 22 maggio 2015, n.12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali).

(...)

(Omissis)

CAPO III

IL SISTEMA DEI TRASFERIMENTI REGIONALI AGLI ENTI LOCALI

(...)

(Omissis)

ART. 14

tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 11 e per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre prioritariamente al finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali, di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2014, con assegnazioni destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e delle Province fino al loro superamento.

2. Per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione dei servizi è istituito il fondo ordinario e di perequazione per i Comuni e per le Unioni territoriali intercomunali, assegnato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, con le modalità definite dall'articolo 17.

3. Il fondo di cui al comma 2 è suddiviso in due quote, una per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione delle risorse, l'altra per finalità specifiche consolidate.

4. La Regione stanziava annualmente con legge finanziaria un fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni, definendo la tempistica e le modalità di presentazione della domanda, da parte degli enti interessati, contenente le proposte di utilizzo delle risorse.

5. Le proposte di utilizzo di cui al comma 4 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione in vista della costituzione nel nuovo ente locale.

6. La Giunta regionale delibera il riparto e prenota le risorse, individuando:

a) i percorsi di fusione ammissibili, in relazione alle risorse disponibili e alle richieste pervenute, dando priorità ai progetti di fusione contenuti nel Programma annuale delle fusioni di Comuni, previsto nell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 26/2014;

b) l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso, che non può essere superiore a 200.000 euro;

c) gli interventi da realizzare;

d) la tempistica di rendicontazione dell'incentivo.

7. In caso di esito positivo del referendum gli interventi infrastrutturali individuati nello studio di fattibilità come essenziali e urgenti per il funzionale avvio del nuovo ente locale sono valutati ai fini dell'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7, comma 2.

8. Il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è sostenuto con il fondo per i Comuni risultanti da fusione, previsto dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014.

9. Per le spese d'investimento è istituito:

a) a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo ordinario per gli investimenti relativo, in particolare, a interventi di manutenzione del patrimonio, assegnato d'ufficio, in quote, con le modalità definite dall'articolo 17, da ripartire in base a indicatori che prendono a riferimento la dimensione territoriale, le strutture e le infrastrutture stradali, ambientali e di carattere sociale ed educativo presenti sul territorio; entro due anni dall'erogazione, il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento;

b) a favore delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo straordinario unitario per gli investimenti di area vasta, assegnato nel quadro generale definito dall'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7, per assicurare la perequazione infrastrutturale e la realizzazione di interventi di interesse sovracomunale strategico, con la partecipazione obbligatoria da parte degli enti interessati; il riparto del fondo è disposto sulla base dei patti stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali.

10. La legge finanziaria regionale individua i capitoli di spesa che costituiscono il fondo di cui al comma 9, lettera b).

11. La legge finanziaria regionale stanziava un fondo, di importo non superiore all'1 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per la valorizzazione delle buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, nonché per supportare interventi risanatori urgenti per i Comuni e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32.

12. La legge finanziaria regionale può stanziare un fondo, di importo non superiore allo 0,20 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse, non finanziabili con le normali risorse di bilancio. Il riparto del fondo così

costituito è assegnato con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri definiti con regolamento.

13. Nessun trasferimento di parte corrente può essere attribuito dalla Regione agli enti locali, ad eccezione delle risorse di cui ai commi 2, 4, 8, 11 e 12 e di cui all'articolo 47 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3.

(...)

(Omissis)

TITOLO III COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE

(...)

(Omissis)

ART. 19

obiettivi di finanza pubblica degli enti locali

1. Ai sensi di quanto previsto nell'articolo 18, gli enti locali sono tenuti:
 - a) a conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito dai Protocolli d'intesa Stato-Regione e dalle disposizioni contenute nella normativa statale vigente;
 - b) a ridurre il proprio debito residuo, secondo le modalità previste nell'articolo 21;
 - c) ad assicurare un contenimento della spesa di personale, secondo le modalità previste nell'articolo 22.
2. Salvo quanto previsto nel comma 4, per gli enti di nuova istituzione e per i Comuni costituiti a seguito di fusione, trovano applicazione le norme statali in materia di esclusione dall'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Le Unioni territoriali intercomunali sono tenute al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 a decorrere dal 2019.
4. Fermi restando i casi di necessità di recepimento con legge regionale, il recepimento di disposizioni statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, che non comportino modifiche sostanziali ai principi e agli obiettivi di cui al presente articolo, è disposto con deliberazione della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale adotta, altresì, tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo, ivi comprese le eventuali modalità di adempimenti di obblighi nei confronti di organi dello Stato.
6. Le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali della Regione concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica secondo quanto disposto dalla normativa statale.

(...)

(Omissis)

TITOLO IV
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

(...)

(Omissis)

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNI RISULTANTI DA FUSIONE

ART. 43

norme per i Comuni risultanti da fusione

1. La Regione promuove e sostiene le fusioni di Comuni con il fondo di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 e assicura la massima semplificazione amministrativa delle regole e delle procedure per favorire un funzionale avvio della gestione finanziaria e contabile degli enti risultanti da fusione.
2. Il Comune risultante da fusione approva il bilancio di previsione entro il termine di legge qualora tra l'istituzione e la scadenza prevista dalla predetta normativa regionale decorrano almeno novanta giorni, altrimenti entro novanta giorni dall'istituzione.
3. Al Comune risultante da fusione, ai fini dell'applicazione dell'esercizio e della gestione provvisoria, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente, si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziata nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.
4. Il Comune risultante da fusione approva il rendiconto di bilancio dei Comuni estinti entro il termine di legge, se gli stessi non vi hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
5. Alla data di istituzione del nuovo Comune risultante da fusione, gli organi di revisione economicofinanziaria dei Comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria del nuovo Comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione economico-finanziaria in carica alla data dell'estinzione nel Comune di maggiore dimensione demografica.
6. Nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia trova applicazione l'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

(...)

(Omissis)

TITOLO VI
NORME DI MODIFICA E FINALI

(...)

(Omissis)

CAPO IV
NORME FINALI

(...)

(Omissis)

ART. 66

norme finanziarie

(...)

(Omissis)

15. La Regione incentiva con un fondo di 1 milione di euro i percorsi per addivenire alle fusioni tra Comuni.

16. Per accedere al riparto del fondo di cui al comma 15, entro il 30 settembre 2015, i Comuni interessati al percorso di fusione presentano domanda, tramite il Comune più popoloso, specificando i Comuni coinvolti, il beneficiario del finanziamento regionale, le proposte di utilizzo dell'incentivo regionale e trasmettono le deliberazioni dei Consigli comunali di richiesta di indizione del referendum.

17. Le proposte di utilizzo di cui al comma 16 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione.

18. Il riparto è disposto per il 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione complessiva dei Comuni coinvolti e per il restante 50 per cento in misura proporzionale alla superficie territoriale complessiva; l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso non può essere superiore a 200.000 euro.

19. Il Comune beneficiario, entro il 30 luglio 2017, presenta la documentazione a titolo di rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, specificando le spese sostenute nel 2015, dopo la data di deliberazione dei Consigli di cui al comma 16, e le spese sostenute nel 2016.

20. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 15 è concessa ed erogata entro il 31 ottobre 2015.

(...)

(Omissis)

Regolamento interno del Consiglio regionale

(...)

(Omissis)

TITOLO IV IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

(...)

(Omissis)

Capo V Disposizioni relative a procedimenti legislativi rinforzati

(...)

(Omissis)

ART. 128

(Progetti di legge in materia di circoscrizioni comunali)

1. I progetti di legge soggetti al procedimento di cui all'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto e all'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, devono recare nel titolo, all'atto della presentazione, la menzione, in materia di circoscrizioni comunali, della predetta disposizione statutaria. In mancanza, il Presidente del Consiglio, prima di distribuire il progetto e di assegnarlo alla Commissione, provvede a integrare il titolo del progetto.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio esamina i progetti di legge di cui al comma 1 e gli altri atti di iniziativa previsti dalla legge in materia di circoscrizioni comunali ai soli fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di cui all'articolo 12 dello Statuto stesso. Entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa, l'Ufficio di Presidenza riferisce all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

3. Successivamente allo svolgimento della consultazione referendaria il Presidente del Consiglio provvede ad assegnare alla competente Commissione permanente i progetti di legge di cui al comma 1, ove presentati, ai quali deve essere abbinato il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale previsto dall'articolo 19 della legge regionale 5/2003, avente identico oggetto.

(...)

(Omissis)

F.A.Q. – Domande frequenti

Quali sono i passaggi fondamentali dell'iter della fusione tra comuni?

A grandi linee, nei procedimenti di fusione tra comuni possiamo identificare i seguenti passi fondamentali:

1. Avvio dell'iniziativa da parte dei soggetti che ne hanno facoltà
2. Esame dell'iniziativa da parte degli uffici del Consiglio regionale o dell'Amministrazione regionale
3. Il Consiglio regionale delibera il referendum, definendo quesito e ambito territoriale
4. Il Presidente della Regione indice il referendum
5. Svolgimento del referendum consultivo
6. Presentazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge di fusione
7. Il Consiglio regionale approva la legge di fusione
8. Istituzione del nuovo Comune, cessazione degli organi dei comuni preesistenti e nomina di commissario e vicecommissario per la provvisoria amministrazione del nuovo Comune
9. Elezione degli organi del nuovo Comune.

Chi può avviare il processo di fusione tra due o più comuni contigui?

Attualmente la legge prevede la possibilità che l'iniziativa per la fusione possa provenire da tre categorie di soggetti: dai titolari dell'iniziativa legislativa (ovvero, Giunta regionale, ciascun consigliere regionale o non meno di 15.000 elettori), da almeno il 15% degli elettori di ciascun comune interessato alla fusione, o dai consigli comunali che rappresentano i comuni interessati.

La differenza sostanziale tra l'iter avviato dai titolari dell'iniziativa legislativa e gli altri soggetti è che, nel primo caso, la richiesta deve essere presentata al Consiglio regionale sotto

forma di progetto di legge redatto in articoli, mentre nel secondo caso viene presentata una semplice richiesta corredata dalla documentazione prevista dalla legge (planimetria, ecc.), che viene inoltrata agli uffici dell'Amministrazione regionale (Servizio elettorale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme), che la esamina.

Chi decide la denominazione del nuovo Comune nato dalla fusione?

La denominazione del nuovo Comune deve essere indicata già all'atto della presentazione dell'iniziativa. Sono quindi i soggetti che innescano il processo a scegliere il nome del nuovo Comune. Nulla vieta che i comuni coinvolti possano organizzare forme di consultazione popolare, secondo le loro previsioni statutarie o anche informalmente, per coinvolgere i cittadini nella scelta della denominazione.

È possibile fondere comuni appartenenti a province diverse?

Sì, il caso è regolato espressamente dalla legge, che prevede i seguenti requisiti: l'iniziativa deve provenire necessariamente dai consigli comunali dei comuni interessati, che devono deliberarla a maggioranza assoluta; le deliberazioni devono indicare la provincia di appartenenza del nuovo Comune; la verifica della regolarità delle delibere è effettuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che, prima di sottoporre al Consiglio regionale stesso la proposta di deliberazione del referendum, deve anche acquisire i pareri delle province interessate. Inoltre, anche il quesito referendario dovrà contenere l'indicazione della provincia di appartenenza del nuovo Comune.

Esiste un limite alla lunghezza della denominazione del nuovo Comune?

No, non sono previsti limiti di lunghezza per la denominazione del nuovo Comune.

Quali documenti devono essere allegati alla richiesta di indizione di referendum consultivo per la fusione dei comuni presentata dai consigli comunali?

Ciascun comune interessato alla fusione deve presentare agli uffici dell'Amministrazione regionale la delibera del consiglio comunale di richiesta di indizione del referendum consultivo, nella quale deve essere dato atto del rispetto dei requisiti per la fusione previsti dalla normativa regionale. Nella delibera deve essere indicato il nome del nuovo Comune e la sede del capoluogo; alla delibera deve essere allegata la planimetria del nuovo Comune.

Quali documenti devono essere allegati all'iniziativa per la fusione presentata dai promotori?

I promotori devono allegare all'istanza di indizione del referendum consultivo per la fusione dei comuni - predisposta su modelli che già contengono tutte le indicazioni previste dalla legge - la planimetria del Comune di cui si propone l'istituzione ed i loro certificati elettorali. L'istanza deve contenere le generalità dei promotori, il comune di iscrizione elettorale e deve essere firmata dal numero di promotori previsto dalla legge a seconda della popolazione del comune (si veda pag. 8 del presente Vademecum). Le firme devono essere autenticate.

Quanto tempo hanno i promotori per raccogliere le firme degli elettori dei comuni coinvolti nella fusione sui moduli vidimati dal Servizio elettorale?

I promotori hanno tempo 5 mesi dalla data di vidimazione dei moduli da parte del Servizio elettorale per raccogliere le firme degli elettori dei comuni dei quali propongono la fusione.

Da quale pubblico ufficiale devono essere autenticate le firme dei promotori e dei

sottoscrittori dell'iniziativa dei cittadini per la fusione dei comuni?

Le firme dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti elencati nell'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, ovvero da uno dei seguenti pubblici ufficiali:

- notaio
- giudice di pace
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali
- segretario della procura della Repubblica
- presidente della provincia
- sindaco
- assessore comunale
- assessore provinciale
- presidente del consiglio comunale
- presidente del consiglio provinciale
- presidente del consiglio circoscrizionale
- vicepresidente del consiglio circoscrizionale
- segretario comunale
- segretario provinciale
- funzionario incaricato dal sindaco
- funzionario incaricato dal presidente della provincia
- consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia
- consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune
- consigliere regionale.

Qual è la competenza territoriale dei pubblici ufficiali competenti ad autenticare le sottoscrizioni dei promotori e degli elettori?

I pubblici ufficiali sono competenti ad autenticare le firme dei promotori e quelle degli elettori da loro raccolte nel territorio di competenza del loro ufficio. Inoltre, nel caso di organi politici comunali (sindaci, assessori comunali, presidenti dei consigli comunali, consiglieri comunali, ecc.) il comune di cui gli organi fanno parte deve essere interessato alla

consultazione per la quale si raccolgono le firme.

[La planimetria da allegare alla richiesta che scala deve avere? Deve essere firmata da un professionista iscritto ad un ordine professionale?](#)

Non esistono scale predefinite per la dimensione della planimetria del nuovo Comune, l'importante è che i confini del nuovo Comune e la sua localizzazione siano chiari. Non occorre che la planimetria sia firmata da un professionista.

[Chi può votare al referendum consultivo per la costituzione del nuovo Comune tramite fusione? I cittadini comunitari iscritti nelle liste elettorali per le elezioni comunali possono votare?](#)

Hanno diritto di votare per il referendum consultivo tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni coinvolti nella fusione. Sono elettori anche gli iscritti nell'Anagrafe degli elettori residenti all'estero (A.I.R.E.), mentre non possono votare i cittadini comunitari iscritti nella lista aggiunta relativa alle elezioni comunali.

[Dove e come si vota per il referendum consultivo?](#)

Il voto si esprime presso le sezioni elettorali indicate sulla tessera elettorale di ciascun elettore, il quale si presenta al seggio come per una qualunque consultazione. Il quesito referendario recita così: <<Volete che sia

istituito il nuovo Comune denominato ... mediante fusione dei comuni di ... e ...?>>. Pertanto, chi è favorevole alla nascita del nuovo Comune deve votare SÌ, chi è contrario alla nascita del nuovo Comune deve votare NO.

[Si può votare dall'estero per il referendum consultivo?](#)

No, non è possibile votare dall'estero. Gli eventuali elettori che risiedono all'estero, anche temporaneamente, dovranno tornare presso il comune di iscrizione elettorale ed esprimere il proprio voto nella sezione elettorale di appartenenza.

[Dopo la fusione dei comuni i cittadini dovranno cambiare i documenti?](#)

No, i documenti dei cittadini rimangono validi fino alla loro naturale scadenza senza bisogno di indicare la nuova denominazione del Comune. Per la tessera elettorale, il comune invierà un tagliando da incollare in caso di variazione di ubicazione della sezione elettorale.

[Dopo la fusione dei comuni i cittadini cambiano il loro codice fiscale?](#)

Ci sarà un nuovo codice fiscale solo per i nuovi nati in quel Comune dopo la sua istituzione. Per il resto, il codice fiscale dei cittadini non subisce alcuna variazione a seguito della nascita del nuovo Comune.